

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

ISSN 1725-2466

C 195

46° anno

19 agosto 2003

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2003/C 195/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2003/C 195/02	Tassi di cambio dell'euro	2
2003/C 195/03	Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese	3
2003/C 195/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.3149 — Procter & Gamble/Wella) ⁽¹⁾	6
2003/C 195/05	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3263 — 3i Group/Refresco) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	7
2003/C 195/06	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3258 — ACH/ACC) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	8
2003/C 195/07	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3250 — Permira Europe III/Goldman Sachs/Blackstone/Debenhams) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
2003/C 195/08	Rinnovo del mandato dei membri del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura	10
2003/C 195/09	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	11
2003/C 195/10	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	15
2003/C 195/11	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni) ⁽¹⁾	16

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
2003/C 195/12	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	17
2003/C 195/13	Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/38.279 — Carni bovine francesi (conformemente all'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)	19
	II Atti preparatori	
		
	III Informazioni	
	Commissione	
2003/C 195/14	Cultura 2000: Invito a presentare proposte per il 2004	20

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

18 agosto 2003

(2003/C 195/01)

1 euro =

Moneta		Tasso di cambio	Moneta		Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1188	LVL	lats lettoni	0,6425
JPY	yen giapponesi	133,93	MTL	lire maltesi	0,4271
DKK	corone danesi	7,4323	PLN	zloty polacchi	4,38
GBP	sterline inglesi	0,7033	ROL	leu rumeni	37 190
SEK	corone svedesi	9,2411	SIT	tolar sloveni	235,085
CHF	franchi svizzeri	1,5454	SKK	corone slovacche	42,185
ISK	corone islandesi	89,2	TRL	lire turche	1 566 000
NOK	corone norvegesi	8,3045	AUD	dollari australiani	1,6965
BGN	lev bulgari	1,9462	CAD	dollari canadesi	1,5543
CYP	sterline cipriote	0,58699	HKD	dollari di Hong Kong	8,7257
CZK	corone ceche	32,23	NZD	dollari neozelandesi	1,8981
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,9593
HUF	fiorini ungheresi	261,36	KRW	won sudcoreani	1 318,28
LTL	litas lituani	3,4524	ZAR	rand sudafricani	8,1613

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**15 agosto 2003**

(2003/C 195/02)

1 euro =

Moneta			Tasso di cambio	Moneta			Tasso di cambio
USD	dollari USA		1,1247	LVL	lats lettoni		0,6436
JPY	yen giapponesi		134	MTL	lire maltesi		0,4272
DKK	corone danesi		7,4327	PLN	zloty polacchi		4,374
GBP	sterline inglesi		0,70375	ROL	leu rumeni		37 330
SEK	corone svedesi		9,2322	SIT	tolar sloveni		235,02
CHF	franchi svizzeri		1,5438	SKK	corone slovacche		42,16
ISK	corone islandesi		89,75	TRL	lire turche		1 574 000
NOK	corone norvegesi		8,2825	AUD	dollari australiani		1,7089
BGN	lev bulgari		1,9463	CAD	dollari canadesi		1,5659
CYP	sterline cipriote		0,5869	HKD	dollari di Hong Kong		8,7758
CZK	corone ceche		32,2	NZD	dollari neozelandesi		1,9102
EEK	corone estoni		15,6466	SGD	dollari di Singapore		1,9682
HUF	forini ungheresi		260,92	KRW	won sudcoreani		1 326,02
LTL	litas lituani		3,4525	ZAR	rand sudafricani		8,261

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di legno compensato di okoumé originario della Repubblica popolare cinese

(2003/C 195/03)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio ⁽²⁾ (in appresso: «il regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di legno compensato di okoumé originarie della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il paese interessato») sarebbero oggetto di pratiche di dumping e arrecherebbero pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1. Denuncia

La domanda è stata presentata il 7 luglio 2003 dalla Federazione europea delle industrie del compensato (FEIC) (in appresso: «il denunziante») per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di legno compensato di okoumé.

2. Prodotto

Il prodotto che, secondo quanto affermato nella denuncia, sarebbe oggetto di dumping è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, in cui ciascun foglio non superi lo spessore di 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di okoumé originario della Repubblica popolare cinese (in appresso: «il prodotto in esame»), dichiarato di norma al codice NC ex 4412 13 10. Tale codice NC viene fornito a titolo puramente indicativo.

3. Denuncia di dumping

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il denunziante ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base al prezzo praticato in un paese ad economia di mercato; detto paese è menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso. La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il valore normale, stabilito come sopra, e i prezzi all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

Il margine di dumping così calcolato è significativo.

4. Denuncia di pregiudizio

Il denunziante ha presentato elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame provenienti dalla Repubblica popolare cinese sono complessivamente aumentate sia in termini assoluti che di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero avuto, tra le altre conseguenze, ripercussioni negative sull'industria comunitaria in termini di quota di mercato e di quantitativi venduti, traducendosi in sostanziali effetti negativi sull'andamento generale nonché sulla situazione finanziaria e occupazionale di tale industria.

5. Procedura

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata da o per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione avvia un'inchiesta ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1. Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta dovrà stabilire se il prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese sia oggetto di dumping e se tale dumping abbia arrecato un pregiudizio.

a) Campionamento

In considerazione del considerevole numero di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.

i) Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori esportatori, o i rappresentanti che agiscono per loro conto, a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo le seguenti informazioni sulla o sulle loro società entro i termini fissati al paragrafo 6, lettera b), punto i), del presente avviso e nel formato indicato al paragrafo 7 del medesimo avviso:

- ragione sociale, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex, e nome del responsabile da contattare,
- il fatturato in valuta locale e il volume in metri cubi delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame realizzate tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2003,
- il fatturato in valuta locale e il volume in metri cubi delle vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno tra il 1° luglio 2002 e il 30 giugno 2003,
- se la società intende chiedere l'applicazione di un margine individuale ⁽³⁾ (i margini individuali possono essere chiesti soltanto dai produttori),
- una descrizione particolareggiata delle attività della società in relazione alla produzione del prodotto in esame,

⁽³⁾ I margini individuali possono essere chiesti ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base per le società non incluse nel campione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base relativo al trattamento individuale nei casi riguardanti i paesi non retti da un'economia di mercato, e infine ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base per le imprese che chiedono lo status di società operante in condizioni di economia di mercato. È opportuno notare che il trattamento individuale implica una richiesta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, mentre le domande riguardanti lo status di società operante in condizioni di economia di mercato comportano una richiesta ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.

- le ragioni sociali e l'esatta indicazione delle attività di tutte le società collegate ⁽⁴⁾ coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame,
- qualsiasi altra informazione pertinente che possa essere utile alla Commissione per la selezione del campione,
- un'indicazione riguardo alla disponibilità o meno della/e società a essere inserita/e nel campione, tenendo conto che tale inserimento comporta l'impegno a rispondere ad un questionario e ad accettare una verifica in loco delle risposte fornite.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie per la selezione del campione dei produttori esportatori, la Commissione contatterà inoltre le autorità del paese esportatore e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii) Campionamento dei produttori comunitari

Considerato il gran numero di produttori comunitari che hanno aderito alla denuncia, la Commissione intende accertare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria ricorrendo ad un campionamento.

La selezione del campione si baserà sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendite dell'industria comunitaria che potrà essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile.

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini della selezione del campione di produttori comunitari, la Commissione contatterà le associazioni di produttori comunitari e/o i singoli produttori comunitari.

iii) Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione del campione devono farlo entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto ii), del presente avviso.

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad esservi incluse.

Le società incluse nei campioni devono rispondere ad un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso e devono offrire la loro collaborazione nel quadro dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione può basare le sue conclusioni sui dati disponibili, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, e all'articolo 18 del regolamento di base.

b) Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari alle imprese dell'industria comunitaria incluse nel campione e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai pro-

ductori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione e a tutte le associazioni di produttori esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori citate nella denuncia, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

I produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che chiedono un margine individuale ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base devono far pervenire alla Commissione un questionario debitamente compilato entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso. Essi devono pertanto chiedere un questionario entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto i), del presente avviso. Si informano tuttavia tali parti interessate che, nel caso in cui ai produttori esportatori vengano applicate le tecniche di campionamento, la Commissione potrebbe tuttavia decidere di non concedere loro un margine individuale qualora il numero dei produttori esportatori fosse talmente elevato da rendere l'esame dei singoli casi indebitamente gravoso e impedire la tempestiva conclusione dell'inchiesta.

c) Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova a sostegno. Tali informazioni e prove a sostegno devono pervenire alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera a), punto ii), del presente avviso.

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta deve essere presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso.

d) Selezione del paese ad economia di mercato

In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Commissione intende scegliere il Marocco quale paese terzo ad economia di mercato adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Si invitano le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico fissato al paragrafo 6, lettera c), del presente avviso.

e) Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato

Per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che affermano, presentando elementi di prova sufficienti, di operare in condizioni di economia di mercato, nel rispetto quindi dei criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale sarà determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento. I produttori esportatori che intendono presentare richieste adeguatamente motivate devono farlo entro il termine specifico stabilito al paragrafo 6, lettera d), del presente avviso. La Commissione invierà i moduli per presentare la richiesta a tutti i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che sono stati inclusi nel campione o citati nella denuncia, a tutte le associazioni di produttori esportatori citate nella denuncia e alle autorità della Repubblica popolare cinese.

⁽⁴⁾ Per chiarimenti sul significato del termine «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione concernente l'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

5.2. Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora esistano prove sufficienti delle pratiche di dumping denunciate e del conseguente pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Di conseguenza, l'industria comunitaria, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, come pure le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utilizzatori, possono manifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione entro il termine generale di cui al paragrafo 6, lettera a), punto ii), del presente avviso, purché dimostrino l'esistenza di un legame oggettivo tra le loro attività e il prodotto in esame. Le parti che abbiano agito conformemente a quanto stabilito dalla frase precedente possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera a), punto iii), del presente avviso. È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 vengono prese in considerazione unicamente se all'atto della presentazione sono suffragate da validi elementi di prova.

6. Termini

a) Termini generali

i) Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario o i moduli per presentare domanda

Tutte le parti interessate devono chiedere un questionario o i moduli per la presentazione di una domanda al più presto, e in ogni caso entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ii) Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, comunicare le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione (comprese le richieste, debitamente motivate, volte a ottenere un trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. È importante sottolineare che al rispetto di detto termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine specificato al paragrafo 6, lettera b), punto iii), del presente avviso.

iii) Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

b) Termine specifico relativo al campionamento

i) Tutte le informazioni relative ai campioni specificate al paragrafo 5.1, lettera a), punti i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disponibili a far parte

del campione in merito alla selezione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

ii) Qualsiasi altra informazione pertinente per la selezione del campione di cui al paragrafo 5.1, lettera a), punto iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

iii) Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data della notifica della loro inclusione nel campione.

c) Termine specifico per la selezione del paese ad economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni in merito all'opportunità della scelta del Marocco che, come si è menzionato al paragrafo 5.1, lettera d), del presente avviso, viene preso in considerazione quale paese ad economia di mercato appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

d) Termine specifico per la presentazione delle domande di riconoscimento dello status di impresa operante in un'economia di mercato

Le domande, debitamente motivate, volte a ottenere lo status di impresa operante in un'economia di mercato, di cui al punto 5.1, lettera e), del presente avviso, devono pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla data di selezione del campione o entro altra scadenza eventualmente indicata dalla Commissione.

7. Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto) complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza inviate dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» ⁽⁵⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per contatti e informazioni:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877.

⁽⁵⁾ Ciò significa che il documento è riservato esclusivamente ad uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

8. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

L'esito dell'inchiesta per una parte interessata che non collabora, o che collabora solo in parte, può essere meno favorevole

rispetto alle conclusioni che sarebbero state eventualmente raggiunte se la parte in questione avesse collaborato.

9. Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, possono essere istituite misure provvisorie entro e non oltre 9 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso COMP/M.3149 — Procter & Gamble/Wella)

(2003/C 195/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 30 luglio 2003 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 303M3149. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP

Information, Marketing and Public Relations

2, rue Mercier

L-2985 Luxembourg

Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3263 — 3i Group/Refresco)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 195/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 6 agosto 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa 3i Group plc («3i», Regno Unito) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Refresco Holding BV («Refresco») mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— 3i: società a capitale di rischio,

— Refresco: produttore di succhi di frutta e bibite analcoliche.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3263 — 3i Group/Refresco, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3258 — ACH/ACC)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 195/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 11 agosto 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa Applied Components Holding («ACH», Italia), controllata dal gruppo ABN Amro («ABN Amro», Paesi Bassi), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 lettera b), del suddetto regolamento, il controllo dell'insieme dell'impresa Applied Components Companies SpA («ACC», Italia) mediante acquisto di azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— ABN Amro: servizi bancari e finanziari,

— ACH: società holding,

— ACC: produzione, tramite le sue sussidiarie, di motori elettrici per elettrodomestici, ossia lavatrici, lavapiatti, essiccatori e compressori per frigoriferi.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o per posta, indicando il riferimento COMP/M.3258 — ACH/ACC, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3250 — Permira Europe III/Goldman Sachs/Blackstone/Debenhams)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2003/C 195/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 7 agosto 2003 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione le imprese Permira Europe III (Regno Unito), GS Capital Partners 2000 LP e controllate, appartenenti al gruppo Goldman Sachs («Goldman Sachs») (USA) e Blackstone Capital Partners IV Merchant Banking Fund IP e controllate, appartenenti al gruppo Blackstone («Blackstone») (USA), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, il controllo della totalità dell'impresa Debenhams plc (Regno Unito) mediante offerta pubblica annunciata il 29 luglio 2003.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Permira Europe III, Goldman Sachs e Blackstone: fondi di investimento (private equity funds),
- Debenhams: vendita al dettaglio di beni di consumo, articoli per la casa e alimentari.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il riferimento COMP/M.3250 — Permira Europe III/Goldman Sachs/Blackstone/Debenhams, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Rinnovo del mandato dei membri del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura

(2003/C 195/08)

Il comitato consultivo per la pesca l'acquacoltura è stato rinnovato con la decisione 1999/478/CE del 14 luglio 1999.

La Commissione ha deciso di rinnovare, con decorrenza 16 gennaio 2003 e per un periodo di tre anni, il mandato dei seguenti membri:

Categorie interessate dalla PCP	Seggi	Membri	
Comitato		Titolari	Supplenti
Armatori privati	1	Sig. B. DEAS	Sig. J. M. GONZÁLEZ GIL DE BERNABÉ
Armatori associati	1	Sig. D. LANGSTRAAT	Sig. J.-L. de FEUARDENT
Organizzazione di produttori	1	Sig. C. OLESEN	Sig. SUAREZ LLANOS
Allevatori di molluschi e crostacei	1	Sig. G. BREST	Sig. ALCAIDE NUÑEZ
Piscicoltori	1	Sig. J. STEPHANIS	Sig. P. SALVADOR
Trasformatori	1	Sig. P. HYLDTOFT	Sig. P. COMMERE
Commercianti	1	Sig. J. A. MOZOS	Sig. T. GEOGHEGAN
Pescatori dipendenti e salariati delle imprese del settore	1	Sig. R. OTERO	Sig. C. BANDEIRA
Consumatori	1	Sig. J. GODFREY	(¹)
Ambiente	1	Sig.ra A. R. MARTÍNEZ PRAT	Sig.ra N. VENEMA
Sviluppo	1	Sig.ra D. LE SAUCE	Sig.ra C. LÓPEZ RODRÍGUEZ
Gruppi di lavoro		Presidente	Vicepresidente
Gruppo I	2	Sig. N. WICHMANN	Sig. J. R. FUERTES GAMUNDI
Gruppo II	1	Sig. R. FLYNN	Sig. L. FISCHLER (²) Sig. N. KRIARIS (²)
Gruppo III	2	Dr. M. KELLER	Sig. J. GOODLAD
Gruppo IV	2	Sig. A. PARRES	Sig. G. PASTOOR

(¹) Si procederà quanto prima alla nomina di questo membro.

(²) Il sig. FISCHLER sarà il vicepresidente del gruppo di lavoro II nei primi 18 mesi di mandato del comitato consultivo (dal 16 gennaio 2003 al 16 luglio 2004).

Conformemente all'allegato della decisione della Commissione, del 14 luglio 1999, (GU L 187 del 20.7.1999), il 17 luglio 2004 la presidenza del gruppo di lavoro II passerà al rappresentante degli allevatori di molluschi e crostacei, sig. KRIARIS e il sig. FLYNN ne sarà il vicepresidente.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 195/09)

Data di adozione della decisione: 7.7.2003**Stato membro:** Italia (Veneto)**N. dell'aiuto:** N 53/03

Titolo: Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico della laguna di Venezia. Interventi nel settore agricolo e zootecnico. Piano di ripartizione 2001

Obiettivo: Estendere a nuovi beneficiari e a nuove superfici le seguenti misure concernenti le infrastrutture, gli investimenti e gli aspetti agroambientali approvati nell'ambito dell'aiuto N 412/01:

- misura C5.1.3.A (agricoltura compatibile nella laguna di Venezia): aiuti agroambientali a compensazione dell'obbligo di rotazione delle colture e del mantenimento delle superfici a prato per un periodo di cinque anni. Aumento del bilancio di 10 329 137,98 EUR,
- misura C5.1.3.B (realizzazione di fasce tampone e messa a riposo colturale nella laguna di Venezia): aiuti agroambientali per la creazione di fasce tampone situate lungo il corso dei fiumi e per la messa a riposo delle superfici coltivate per dieci anni con il divieto di ricorrere all'uso di qualsiasi concime chimico. Aumento del bilancio di 2 298 233,20 EUR,
- misura C5.1.3.C (gestione delle acque e razionalizzazione delle risorse idriche): aiuti di Stato agli investimenti destinati alle aziende agricole e aiuti a favore di opere infrastrutturali destinati ai Consorzi di Bonifica. Aumento del bilancio di 5 164 568,99 EUR

Fondamento giuridico: Deliberazione del Consiglio Regionale 27 dicembre 2001, n. 70. Legge 29 novembre 1984, n. 798 «Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»

Stanziamiento: 17 791 940,17 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile a secondo della misura

Durata: Variabile a secondo della misura

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.7.2003**Stato membro:** Germania (Baviera)**N. dell'aiuto:** N 150/03

Titolo: Finanziamento dei costi dei test diagnostici rapidi per la BSE/TSE eseguiti in base alle norme in vigore

Obiettivo: Finanziare i costi relativi ai test diagnostici prescritti nella lotta alla BSE e alla TSE

Fondamento giuridico: Gesetz zum Vollzug des Tierseuchenrechts und Verordnung über die Benutzungsgebühren der Gesundheitsverwaltung

Stanziamiento: 19,2 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto: 22,50 EUR al massimo per test

Durata: Fino al 31 dicembre 2004

Altre informazioni: Le autorità tedesche hanno garantito che verrà esclusa ogni eventuale sovracompensazione dovuta ad una combinazione di rimborsi comunitari, nazionali o regionali per i costi dei test diagnostici della BSE

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.7.2003**Stato membro:** Francia**N. dell'aiuto:** N 184/03

Titolo: Programma per l'insediamento e lo sviluppo di iniziative locali (PIDIL)

Obiettivo: Cercare, al di fuori della popolazione agricola, giovani che aspirino a dirigere un'azienda agricola e siano disposti ad aiutare i figli di agricoltori la cui azienda non consente un loro insediamento in condizioni economicamente soddisfacenti e sono costretti a cercare terre al di fuori del contesto familiare per realizzare il proprio progetto

Stanziamiento: 10 milioni di EUR nel 2003

Intensità o importo dell'aiuto:

- 100 % dei costi per i finanziamenti all'assistenza tecnica: «finanziamenti ai candidati all'insediamento», «finanziamenti alla sostituzione», «assistenza tecnica ai giovani agricoltori» e «attività di animazione e comunicazione»,
- integrazione entro il massimale di 50 000 EUR per i finanziamenti all'insediamento di giovani agricoltori,
- il 45 % e il 55 % dei costi per i finanziamenti agli investimenti rispettivamente nelle zone pianeggianti e nelle zone svantaggiate,
- integrazione entro il massimale di 15 000 EUR per i finanziamenti al prepensionamento.

Durata: Fino al 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.7.2003

Stato membro: Italia (Lombardia)

N. dell'aiuto: N 188/03

TITOLO: Misure regionali a favore del settore del granturco, colpito dalla diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte)

Obiettivo: Indennizzare i produttori di granturco per le perdite conseguenti all'attuazione del programma obbligatorio di controllo di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte. Nel 2003 è vietato agli agricoltori seminare granturco come coltura principale. È previsto un indennizzo pari alla differenza tra il reddito che si sarebbe ottenuto con il granturco e quello ottenuto con colture alternative.

Fondamento giuridico: Legge regionale 7 febbraio 2000 n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura», articolo 17 (abbandoni produttivi ed abbattimenti); Programma obbligatorio di controllo n. 1795 del 12.3.2003 «Misure urgenti per il contenimento e controllo di *Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte nell'annata agraria 2003»

Stanziamento: 1,5 milioni di EUR per il primo triennio

Intensità o importo dell'aiuto: Gli agricoltori che attuano la misura f del PSR Lombardia hanno diritto ad un indennizzo pari al 100 % del mancato reddito; gli altri agricoltori beneficiano del 70 %

Durata: 10 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.7.2003

Stato membro: Spagna (Catalogna)

N. dell'aiuto: N 224/03

TITOLO: Aiuti al miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli nel settore della vendita al minuto

Obiettivo: Realizzazione di investimenti atti a migliorare la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nel settore della vendita al minuto

Fondamento giuridico: Proyecto de orden por la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas para la aplicación de las medidas para la diversificación económica de las zonas rurales del programa Proder y se fija la dotación presupuestaria correspondiente al año 2003

Stanziamento: 1,55 milioni di EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Sino al 40 % del costo

Durata: 2003-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.7.2003

Stato membro: Germania (Saarland)

N. dell'aiuto: N 429/02

TITOLO: Aiuti per le organizzazioni di mutua assistenza nel settore agricolo

Obiettivo: La direttiva notificata prevede aiuti a favore di organizzazioni agricole di mutua assistenza nel Saarland. Tali organizzazioni non operano nel settore della produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti dell'allegato I. Potranno beneficiare degli aiuti solamente le organizzazioni di mutua assistenza che offrono i propri servizi a tutti gli agricoltori del Saarland. L'aiuto concesso ammonta al massimo al 30 % dei costi comprovati di personale e di esercizio di tali organizzazioni

Fondamento giuridico: Entscheidung der Landesregierung des Saarlandes

Stanziamento: 38 500 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: 30 % massimo dei costi ammissibili, ma con un limite di 38 500 EUR all'anno o di 100 000 EUR su un periodo triennale per ogni beneficiario

Durata: Fino alla fine del 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.7.2003

Stato membro: Germania (Baviera)

N. dell'aiuto: N 431/02

TITOLO: Programma di qualità «Eco-qualità garantita»

Obiettivo: Obiettivo del regime di aiuti è di sostenere l'introduzione e la promozione del marchio di qualità «eco-qualità garantita». L'utilizzazione del marchio è subordinata al rispetto di specifici parametri di qualità. Sono previsti aiuti per il controllo e la certificazione degli utilizzatori del marchio, l'informazione ai consumatori sul marchio e le iniziative pubblicitarie per la commercializzazione dei prodotti

Fondamento giuridico: Haushaltsgesetz und der Haushaltsplan des Freistaates Bayern; Vollzugshinweise für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Qualität und des Absatzes im Rahmen des Zeichens „Öko-Qualität garantiert“

Stanzamento: 2003-2006: 8,5 milioni di EUR

Intensità o importo dell'aiuto:

- Informazione ai consumatori: 100 %
- Certificazione e controlli: fino all'80 %
- Iniziative pubblicitarie: 50 %

Durata: Dal 2003 al 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 24.6.2003

Stato membro: Germania (Turingia)

N. dell'aiuto: N 582/02

TITOLO: Aiuto alla ristrutturazione destinato all'azienda «Die Thüringer»

Obiettivo: Consentire all'azienda, incorsa in difficoltà economiche in seguito alle ripercussioni sul mercato della crisi BSE e dell'insorgenza dell'afta epizootica, di riacquistare vitalità economica nel lungo periodo

Fondamento giuridico: Thüringer Landes-Haushaltsordnung

Stanzamento: 588 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: L'aiuto è stato concesso sotto forma di prestito e di sovvenzione agli investimenti. L'intensità massima dell'aiuto diretto è pari al 35 % delle spese ammissibili

Durata: L'aiuto è concesso una tantum. Il prestito dovrà essere rimborsato entro dieci anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.7.2003

Stato membro: Spagna (Catalogna)

N. dell'aiuto: N 673/02

TITOLO: Aiuti all'abbandono volontario degli allevamenti situati in zone vulnerabili

Obiettivo: L'abbandono totale, volontario, definitivo e irrevocabile degli allevamenti attivi, destinato ad eliminare o ridurre gli effetti dei nitrati sulle acque per ottenere adeguati livelli di qualità

Fondamento giuridico: Proyecto de Resolución por la que se publican las bases y se abre la línea de ayudas para el abandono voluntario de las explotaciones ganaderas ubicadas en zonas vulnerables

Stanzamento: 7 850 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Cinque anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 7.7.2003

Stato membro: Italia (Toscana)

N. dell'aiuto: N 757/02

TITOLO: Modifica della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 «Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico»

Obiettivo: Aiuti agli investimenti: interventi a favore del settore zootecnico

Fondamento giuridico: Legge Regionale n. 35 del 18 dicembre 2002

Stanziamiento: 400 000 EUR per il 2002; 300 000 EUR l'anno previsti per il 2003, 2004 e 2005

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile secondo le misure (cfr. punti 8, 9 e 10 della lettera inviata allo Stato membro)

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.7.2003

Stato membro: Italia

N. dell'aiuto: N 758/02

Titolo: Modalità operative del Fondo riassicurativo. Decreto ministeriale 102061 del 7.11.2002

Obiettivo: Costituzione di un Fondo di riassicurazione

Fondamento giuridico: DM 7.11.2002 n. 102061 «Modalità operative Fondo riassicurativo rischi agricoli»

Stanziamiento: 10 000 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Come specificato nella lettera allo Stato membro

Durata: Indeterminata

Altre informazioni: La misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 7.7.2003

Stato membro: Austria

N. dell'aiuto: N 803/02

Titolo: Aiuti agli investimenti per il trattamento delle acque reflue nelle aziende

Obiettivo: Promuovere gli investimenti a favore della protezione ambientale nelle aziende che producono o che trasformano prodotti dell'allegato I. Gli aiuti saranno destinati agli investimenti volti a costruire e a migliorare gli impianti di

trattamento delle acque reflue nelle aziende che soddisfano i requisiti. I costi ammissibili sono limitati ai costi supplementari necessari per conseguire uno standard ambientale nazionale superiore allo standard minimo comunitario. In mancanza di uno standard comunitario, i costi d'investimento ammissibili sono limitati ai costi supplementari necessari per conseguire uno standard nazionale

Fondamento giuridico: Diese Maßnahme stützt sich auf das Umweltförderungsgesetz BGBl Nr. 185/1993, geändert, die Förderungsrichtlinien für betriebliche Abwassermaßnahmen 1996, geändert 2002

Stanziamiento: 9 milioni di EUR per tutti i settori. Di tale dotazione non è stata comunicata la quota di produzione relativa all'allegato I

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 40 % dei costi ammissibili per le PMI e al 30 % per le altre imprese. Per quanto riguarda la trasformazione dei prodotti agricoli, l'aiuto può essere cumulato con altri aiuti, nei limiti dell'intensità massima prevista dal regime regionale di aiuti

Durata: Fino al 31.12.2007

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 9.7.2003

Stato membro: Italia (Friuli-Venezia Giulia)

N. dell'aiuto: NN 38/96

Titolo: Misure a favore del settore zootecnico

Obiettivo: Fornire assistenza tecnica agli allevatori nell'ambito del programma contro l'infertilità, l'ipofecondità e la mortalità perinatale di molte specie animali

Fondamento giuridico: Legge regionale n. 42/95, articolo 12, paragrafi 1 e 2; legge regionale n. 79/77, articoli da 17 a 19

Stanziamiento: 516 460 EUR per anno (1 miliardo di lire)

Intensità o importo dell'aiuto: 100 %

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 195/10)

(Testo rilevante ai fini del SEE)**Data di adozione della decisione:** 30.4.2003**Stato membro:** Paesi Bassi (provincia di Overijssel)**N. dell'aiuto:** N 51/03**Titolo:** Regime di aiuti per la creazione di occupazione — Overijssel 2003**Obiettivo:** Sviluppo regionale**Fondamento giuridico:** Arbeidsplaatsenpremieregeling Overijssel 2003 (APR II)**Stanziamiento:** Lo stanziamento totale per l'intero periodo ammonta a 4 840 000 EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** 4 000 EUR per posto di lavoro creato a concorrenza del 15 % dei costi ammissibili**Durata:** 2003-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 19.5.2003**Stato membro:** Paesi Bassi**N. dell'aiuto:** N 131/03**Titolo:** Regime di sovvenzioni all'utenza**Obiettivo:** Contribuire allo sviluppo di un'infrastruttura satellitare globale**Fondamento giuridico:** Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat**Stanziamiento:** 11,2 milioni di EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** A concorrenza del 100 %**Durata:** 4 anni**Altre informazioni:** Relazione annuale

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 13.5.2003**Stato membro:** Germania**N. dell'aiuto:** N 142/03**Titolo:** Programma di sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione per le fonti di crescita economica in aree svantaggiate (INNO-WATT)**Obiettivo:** Promuovere le attività di ricerca e sviluppo in zone assistite**Fondamento giuridico:** Verwaltungsvorschriften zu § 44 Bundeshaushaltsordnung**Stanziamiento:** Circa 100 milioni di EUR all'anno**Durata:** Fino al 31 dicembre 2008**Altre informazioni:** La Germania invia una relazione annuale sull'attuazione del regime

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 13.5.2003**Stato membro:** Germania**N. dell'aiuto:** N 146/03**Titolo:** Progetto di R&S «Standardisierung der schiffbaulichen Struktur für den Fertigungsprozess», di Aker MTW Werft GmbH**Settore:** Costruzione navale**Obiettivo:** Accelerare il processo di design mediante la standardizzazione degli elementi di design delle strutture della costruzione navale e l'indicazione di metodi per un uso efficiente di detti elementi nei sistemi CAD sotto forma di banca di dati e di metodi. In una seconda fase i cantieri associati creeranno congiuntamente una banca di dati e di metodi di specifiche di struttura autoconfiguranti che consentirà una collaborazione più efficiente tra imprese partecipanti alla costruzione di nuove navi in reti di collaborazione verticale ed orizzontale**Fondamento giuridico:** Regime di aiuti «Schiffahrt und Meerestechnik für das 21. Jahrhundert» (N 156/2000) approvato dalla Commissione il 15 novembre 2000**Stanziamiento:** 103 044 EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** 50 %**Durata:** 36 mesi

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2003/C 195/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di adozione della decisione: 11.6.2003**Stato membro:** Regno Unito**N. dell'aiuto:** N 385/02**Titolo:** Sostegno al recupero di terreni**Obiettivo:** Recuperare, a fini produttivi, terreni contaminati, industriali e abbandonati**Fondamento giuridico:** 'Regional Development Agencies Act 1998', 'Greater London Authority Act 1999 (Chapter 29)', 'Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990', 'Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993', 'Local Government Act 2000', 'Local Government in Scotland Act 2003'**Stanziamento:** Stimato pari a 94 milioni di GBP (147 milioni di EUR) all'anno**Durata:** Fino al 31 dicembre 2006**Altre informazioni:** Il Regno Unito è tenuto a presentare una relazione annuale sull'attuazione del regime

Il testo delle decisioni nella lingua facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 13.5.2003**Stato membro:** Francia**N. dell'aiuto:** N 453/02**Titolo:** Aiuto alla ricerca e sviluppo in favore della società Latecoere**Obiettivo:** Sviluppo della parte posteriore del progetto F7X**Fondamento giuridico:** Loi de finances annuelles**Stanziamento:** 26 milioni di EUR**Intensità o importo dell'aiuto:** 42 % dei costi ammissibili**Durata:** Dal 2002 al 2006

Il testo delle decisioni nella lingua facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 4.6.2003**Stato membro:** Italia (Sardegna)**N. dell'aiuto:** N 772/02**Titolo:** Aiuti agli investimenti produttivi delle PMI**Obiettivo:** Sviluppo regionale**Fondamento giuridico:** Legge della regione Sardegna n. 17 del 20.4.1993, articolo 30 e sue direttive di attuazione**Stanziamento:** 90 milioni di EUR**Intensità o importo dell'aiuto:**

i) aiuti agli investimenti: 35 % ESN + 15 % ESL;

ii) aiuti alla consulenza prestata da consulenti indipendenti: 50 % ESL

Durata: Limitata al 31.12.2006

Il testo delle decisioni nella lingua facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids**Data di adozione della decisione:** 27.5.2003**Stato membro:** Danimarca**N. dell'aiuto:** NN 87/02**Titolo:** Centro danese per la gestione**Obiettivo:** Promuovere la divulgazione e l'utilizzazione commerciale di nuove attività di ricerca e sviluppo danesi e internazionali nel campo della gestione e dello sviluppo aziendale**Fondamento giuridico:** Lov om erhvervsfremme**Stanziamento:** 2002-2005: 17,3 milioni di DKK (circa 2,3 milioni di EUR)**Durata:** Fino al 31 dicembre 2005

Il testo delle decisioni nella lingua facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(2003/C 195/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Numero dell'aiuto: XS 124/02

Stato membro: Regno Unito

Regione: West Midlands Obiettivo 2

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Rete tecnologica regionale: Warwick Manufacturing Group

Base giuridica: Industrial and Development Act 1982, Sections 7 and 11; Industrial Development Act 1988 Reference Section

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

2002:	GBP 100 000
2003:	GBP 200 000
2004:	GBP 200 000
2005:	GBP 200 000
2006:	GBP 200 000
Totale:	GBP 900 000

Intensità massima dell'aiuto:

L'intensità massima sarà del 50 %.

Nessuna impresa riceverà più di 100 000 GBP a titolo di aiuto.

Il finanziamento è riservato a PMI conformi alla definizione di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'esenzione per categoria applicabile alle PMI

Data di applicazione: 1° dicembre 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto:

Le azioni di consulenza saranno utilizzate per introdurre le PMI alla creazione rapida di prototipi come strumento di progettazione. Saranno loro illustrati il funzionamento della tecnologia, i differenti sistemi disponibili e i tipi di formato CAD nonché i materiali di costruzione necessari per permettere la creazione rapida di un prototipo.

L'obiettivo dell'aiuto consiste nel sensibilizzare le PMI alle capacità di creazione rapida di prototipi, migliorando al medesimo tempo il loro livello di progettazione. Ciò permetterà di accrescere il livello di innovazione, efficienza e diversificazione nella regione.

Il progetto permetterà alle PMI di accedere a tecnologie e a servizi di consulenza al di là delle loro normali capacità finanziarie

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori manifatturieri fatta salva la normativa vigente in materia di aiuti di Stato in taluni settori

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Roy Huzzard
Government Office for the West Midlands
77 Paradise Circus
Queensway
Birmingham B1 2DT
United Kingdom
Tel. (44-121) 212 53 42

Altre informazioni:

Ivor Davies
Warwick Manufacturing Group
University of Warwick
Coventry CV4 7AL
United Kingdom
Tel. (44-24) 76 57 29 91

Numero dell'aiuto: XS 91/02

Stato membro: Regno Unito

Regione: West Midlands

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve un singolo aiuto: Faraday Plastics — West Midlands

Base giuridica: Industrial and Development Act 1982, Sections 7 and 11 and Industrial Development Act 1988 Reference Section 8

Spesa annua prevista per il regime o importo totale dell'aiuto singolo concesso all'impresa:

Il regime dispone la concessione alle PMI dei seguenti finanziamenti nel periodo 2002-2006:

2002:	GBP 755 000
2003:	GBP 1 180 000
2004:	GBP 1 038 000
2005:	GBP 1 038 000

2006: GBP 707 000
Totale: GBP 4 718 000

Beneficeranno del finanziamento le PMI conformi alla definizione di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 relativo all'esenzione per categoria applicabile alle PMI

Intensità massima dell'aiuto: L'intensità massima di aiuto sarà del 50 %. Nessuna impresa beneficerà di un aiuto superiore a 100 000 GBP

Data di applicazione: 15 settembre 2002

Durata del regime o dell'aiuto singolo concesso: 31 dicembre 2006

Obiettivo dell'aiuto: Fornire servizi di consulenza per facilitare il trasferimento di conoscenze alle PMI situate nella regione West Midlands. Senza tale aiuto le PMI non disporrebbero delle competenze tecniche e delle conoscenze specializzate necessarie per sfruttare i recenti progressi registrati a livello dei prodotti a base di polimeri. Il progetto permetterà alle PMI di adottare nuovi processi migliori in vista dello sviluppo, in futuro, di prodotti più concorrenziali sia sui mercati tradizionali che sui mercati nuovi. A sua volta ciò contribuirà a salvaguar-

dare i posti di lavoro delle PMI della regione nonché ad incentivare l'innovazione e la diversificazione

Settore (o settori) economico interessato: Tutti i settori manifatturieri e altri servizi, fatte salve le norme speciali in materia di aiuti di Stato applicabili a taluni settori. In particolare il progetto non finanzia l'industria delle fibre sintetiche

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

Phil Howard
Government Office for the West Midlands
77 Paradise Circus
Queensway
Birmingham B1 2DT
United Kingdom
Tel. (44-121) 212 50 68

Altre informazioni:

Dr G F Smith
Warwick Manufacturing Group
University of Warwick
United Kingdom
Tel. (44-24) 76 52 37 84

Relazione finale del consigliere-auditore nel caso COMP/38.279 — Carni bovine francesi

(conformemente all'articolo 15 della decisione 2001/462/CE, CECA della Commissione, del 23 maggio 2001, relativa al mandato dei consiglieri-auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza — GU L 162 del 19.6.2001, pag. 21)

(2003/C 195/13)

Il progetto di decisione proposto alla Commissione suscita le osservazioni seguenti in merito al diritto ad essere sentiti.

1. Accesso al fascicolo

L'indagine d'ufficio avviata dalla Commissione nel settore delle carni bovine francesi in Francia il 30 ottobre 2001 sulla base di informazioni comunicate dalla sua direzione generale dell'agricoltura ha dato luogo all'invio di una comunicazione degli addebiti il 25 giugno 2002.

L'insieme dei documenti accessibili nel fascicolo è stato inviato alle federazioni interessate del 1° luglio 2002. L'accesso al fascicolo non ha portato ad alcuna contestazione o richiesta particolare da parte delle federazioni.

2. Termini per la risposta e audizione delle parti

La FNSEA, incaricata di coordinare la difesa di più federazioni, ha chiesto una proroga di qualche giorno del termine di 3 mesi fissato per rispondere alla comunicazione degli addebiti. Questa richiesta è stata accolta e il termine ultimo per la presentazione delle risposte è stato fissato al 4 ottobre 2002.

Le parti hanno chiesto di poter esporre i loro argomenti in un'audizione orale formale che si è tenuta il 31 ottobre 2002.

In questa occasione, la FNICGV mi ha chiesto di far venire all'audizione parecchie persone e in particolare l'ex ministro francese dell'Agricoltura in carica all'epoca della firma degli accordi. Questa richiesta non è stata accolta in quanto i regolamenti applicabili in materia di concorrenza non prevedono che la Commissione possa convocare testimoni per ascoltarli nel corso di un'audizione. Giacché l'audizione è una delle espressioni del diritto di essere sentiti oralmente, è a ciascuna delle parti sentite che spetta convocare i propri rappresentanti.

3. Corrispondenza tra la comunicazione degli addebiti e il progetto di decisione

Non ho rilevato nuovi addebiti nel progetto di decisione rispetto alla comunicazione degli addebiti.

Da quanto precede risulta che il diritto delle imprese ad essere sentite è stato rispettato.

Bruxelles, il 18 marzo 2003.

Serge DURANDE

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

CULTURA 2000: INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PER IL 2004

(2003/C 195/14)

INTRODUZIONE

Il presente documento presenta informazioni sull'attuazione, per il 2004, del programma «Cultura 2000» adottato il 14 febbraio 2000 dal Parlamento europeo e dal Consiglio previa consultazione del Comitato delle regioni (decisione n. 508/2000/CE pubblicata sulla GU L 63 del 10.03.2000 pag. 1).

Esso comprende un invito a presentare candidature per un sostegno finanziario della Comunità per progetti ed eventi culturali che inizieranno nel 2004 e presentate da operatori culturali dei 30 paesi che partecipano al programma ⁽¹⁾.

Il presente invito a presentare proposte costituisce il quinto invito annuale formulato nell'ambito del programma Cultura 2000. Il programma è stato istituito per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il bilancio totale per le azioni sostenute ai sensi del presente invito a presentare proposte è di circa 28 milioni di EUR.

OBIETTIVI GENERALI DI CULTURA 2000

Il programma Cultura 2000 contribuisce alla promozione di uno spazio culturale comune dei popoli europei. In tale contesto esso sostiene la cooperazione tra gli artisti creativi, gli operatori culturali, i promotori pubblici e privati, le attività delle reti culturali e altri partner nonché le istituzioni culturali degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti.

Gli obiettivi di Cultura 2000 sono:

- 1) promozione del dialogo culturale e della reciproca conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei;
- 2) promozione della creatività e della diffusione transnazionale della cultura nonché della circolazione degli artisti, degli autori e di altri professionisti e operatori culturali nonché delle opere, dando grande rilievo a persone giovani e socialmente svantaggiate e alla diversità culturale;
- 3) valorizzazione della diversità culturale e sviluppo di nuove forme di espressione culturale;
- 4) condivisione e valorizzazione a livello europeo del patrimonio culturale comune di rilevanza europea; diffusione di know-how e promozione di buone prassi relative alla loro conservazione e salvaguardia;

- 5) riconoscimento del ruolo della cultura nello sviluppo socioeconomico;
- 6) promozione del dialogo interculturale e scambio reciproco tra le culture europee e non europee;
- 7) riconoscimento esplicito della cultura quale fattore economico e quale fattore di integrazione sociale e cittadinanza;
- 8) miglioramento dell'accesso e della partecipazione alla cultura nell'Unione europea del maggior numero possibile di cittadini.

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURA 2000

Tematiche generali

Cultura 2000 si prefigge di finanziare progetti qualitativamente validi volti a incoraggiare l'innovazione e la creatività, a creare un effettivo valore aggiunto europeo e che rispecchiano gli attuali campi di interesse degli operatori culturali.

In questo invito a presentare proposte, così come nei precedenti verrà data priorità a tre grandi temi per le attività di progetto, che riflettono lo spirito di tali obiettivi.

Tutti i futuri progetti approvati nel contesto del programma Cultura 2000 devono affrontare almeno una delle tre seguenti tematiche:

- Coinvolgimento dei cittadini
- Nuova tecnologia/nuovi media, che incoraggino la creatività (l'uso applicato e creativo delle nuove tecnologie)
- Tradizione e innovazione; mettere in relazione il passato e il futuro.

Un approccio settoriale annuale:

Si privilegia annualmente un unico settore principale di attività culturale.

Questo approccio è stato sviluppato alla luce della risposta degli operatori culturali ai precedenti inviti nell'ambito di Cultura 2000 e considerata la natura del sostegno sinora erogato.

Questo approccio intende:

- assicurare che gli operatori culturali che intendono presentare progetti per un sostegno comunitario siano informati previamente del settore principale che sarà patrocinato ciascun anno. Ciò consente loro di pianificare le loro attività di conseguenza e di sviluppare proposte ispirate a una strategia originale e creativa foriera di un effettivo valore aggiunto europeo;

⁽¹⁾ I 15 Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito); i tre paesi SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia); i dodici seguenti paesi candidati: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Cipro e Malta.

- assicurare a tutti gli operatori culturali che il loro ambito specifico di attività culturale riceva la debita attenzione.

Il settore principale che verrà privilegiato per il 2004 sarà il Patrimonio culturale. Ai fini del presente invito tale settore includerà i beni culturali mobili, i beni culturali immobili, i beni culturali immateriali, gli archivi storici e le biblioteche, i beni archeologici, i beni culturali sommersi, i siti e i paesaggi culturali. I progetti aventi fini di lucro sono esclusi dal presente invito.

- Nel 2004 oltre al settore principale dell'attività culturale (Patrimonio culturale) si prenderanno in esame anche progetti riguardanti altri settori come indicato nella sezione che segue.
- Si riserverà un'attenzione particolare ai progetti cui partecipino congiuntamente operatori culturali dell'UE/SEE e dei paesi candidati.

PROGETTI PER IL 2004

PROGETTI ANNUALI DI COOPERAZIONE

- **Per il 2004 si finanzieranno approssimativamente novanta (90) azioni specifiche annuali a carattere innovativo e/o sperimentale nel campo del Patrimonio culturale.** Tali azioni si baseranno sulla collaborazione tra operatori culturali attorno a iniziative specifiche che si incentreranno soprattutto sul rafforzamento del patrimonio comune culturale di valore europeo. I progetti includeranno la diffusione delle migliori prassi e/o dei risultati attraverso esposizioni circolanti e/o altri mezzi in tutti i paesi interessati al progetto, e includeranno anche una delle azioni specifiche: la mobilità dei professionisti o la partecipazione dei giovani in azioni specifiche.
- **Per il 2004 si finanzieranno approssimativamente dieci (10) azioni specifiche annuali a carattere innovativo e/o sperimentale nel campo delle arti visive,** che includano il movimento di artisti e la circolazione dei lavori attraverso i paesi partecipanti.
- **Per il 2004 si finanzieranno approssimativamente venti (20) azioni specifiche annuali a carattere innovativo e/o sperimentale nel settore delle arti dello spettacolo,** che includano il movimento di artisti e la circolazione dei lavori e delle coproduzioni attraverso i paesi partecipanti.

Verrà data priorità ai progetti di qualità, che coinvolgano il più ampio e più diffuso numero di operatori culturali provenienti dai vari paesi partecipanti, che promuovano la maggior mobilità degli artisti e/o dei professionisti del settore e che garantiscano la più ampia divulgazione delle loro attività al pubblico in genere attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione più idonei.

Per tutti i settori l'organizzazione di congressi, conferenze o seminari e la produzione di CD-ROM non sono considerate azioni prioritarie.

PROGETTI RELATIVI AD ACCORDI DI COOPERAZIONE PLURIENNALI

Gli accordi di cooperazione pluriennali intendono rafforzare la cooperazione tra operatori culturali in modo strutturato e duraturo. A tal fine i progetti condotti in questa categoria di attività devono avere un perdurante effetto moltiplicatore a livello europeo.

- **Per il 2004 verranno finanziati approssimativamente quindici (15) accordi pluriennali di cooperazione nel campo del Patrimonio culturale.** Dette azioni si baseranno sulla cooperazione tra operatori culturali attorno a iniziative concrete che si concentrino primariamente sul rafforzamento e la salvaguardia del patrimonio culturale comune di significato europeo.

I progetti devono riguardare almeno una delle seguenti azioni:

- iniziative concentrate sulla mobilità e un'ulteriore formazione di professionisti nell'uso/applicazione di tecniche tradizionali e/o nuove tecniche di conservazione/restauro in relazione a progetti concreti e in situ,
- azioni specifiche che tendono ad aumentare la partecipazione all'accesso al patrimonio culturale del pubblico in genere e in particolare dei giovani (incluse persone con bisogni speciali).

I progetti includeranno inoltre quanto segue:

- l'organizzazione di eventi/attività innovative in tutti i paesi coorganizzatori, che tendano ad aumentare la consapevolezza del pubblico in genere e in particolare dei giovani,
- esposizioni itineranti in tutti i paesi coorganizzatori, (a meno che non venga chiaramente dimostrato dai candidati che dette esposizioni non siano realizzabili a causa della natura del progetto).
- **Per il 2004 si finanzieranno approssimativamente da uno a due (1-2) accordi di collaborazione pluriennali nel settore delle arti visive,** che devono comportare il movimento di artisti e la circolazione di lavori attraverso i paesi partecipanti.
- **Per il 2004 si finanzieranno approssimativamente da uno a due (1-2) accordi di collaborazione pluriennale nel settore delle arti dello spettacolo,** che comportano il movimento di artisti e la circolazione di lavori e di coproduzioni attraverso i paesi partecipanti.

Verrà attribuita priorità in tutte le categorie a progetti qualitativamente validi che comportino il massimo e più diffuso numero di operatori culturali provenienti dai vari paesi partecipanti, che promuovano la maggior mobilità di artisti e/o di professionisti del settore e che garantiscano la diffusione delle loro attività al pubblico in genere avvalendosi dei mezzi di comunicazione più appropriati.

Per tutti i settori l'organizzazione di congressi, conferenze o seminari nonché la produzione di CD-ROM non sono considerate azioni prioritarie.

PROGETTI DI COOPERAZIONE CULTURALE NEI PAESI TERZI ⁽¹⁾
CHE NON PARTECIPANO AL PROGRAMMA

Per il 2004 si finanzieranno approssimativamente fino a dieci (10) progetti che si realizzeranno in un paese terzo e che si incentreranno sul comune patrimonio culturale dei paesi interessati al progetto. Detti progetti comporteranno la collaborazione delle istituzioni europee competenti nel settore e organizzazioni analoghe nel paese terzo.

LIBRI, LETTURA E TRADUZIONE

Finanziamenti per la traduzione — Tutti i progetti devono includere almeno quattro e non più di dieci opere da tradurre.

- Si finanzieranno circa cinquanta (50) progetti per la traduzione di opere letterarie (narrativa) scritte da autori europei successivamente al 1950 — Si darà priorità alle opere scritte nelle lingue europee meno usate — comprese le lingue regionali e le lingue dei paesi candidati — o tradotte verso tali lingue.

⁽¹⁾ Può essere considerato «paese terzo» ciascun paese che non partecipa al programma Cultura 2000.

- Inoltre, si patrocineranno circa venti (20) progetti per la **traduzione** di opere relative alle scienze umanistiche europee.

Finanziamento di progetti per accordi di cooperazione annuale

- Si finanzieranno circa sette (7) progetti sperimentali annuali a carattere specifico, innovativo e/o sperimentale volti alla promozione della lettura in Europa.
- Si finanzieranno circa tre (3) progetti sperimentali annuali a carattere specifico, innovativo e/o sperimentale volti a promuovere la collaborazione, a livello europeo, onde migliorare le capacità dei professionisti nel campo della traduzione di opere letterarie.

Progetti relativi ad accordi di cooperazione pluriennali

Verranno anche finanziati uno o due (1-2) accordi pluriennali di cooperazione nel campo dei libri, delle letture e della traduzione.

I laboratori per il patrimonio culturale europeo e altri progetti appartenenti all'azione 3 del programma non rientrano nel presente invito a presentare proposte.

ALLEGATO A

ORIENTAMENTI DA SEGUIRE IN RELAZIONE AL PRESENTE INVITO

TERMINOLOGIA E DEFINIZIONI

- **Organizzatore/capofila del progetto:** per essere considerato come organizzatore del progetto l'operatore culturale [quale definito nell'allegato B] di un paese partecipante al programma deve fungere da cofirmatario legale dell'accordo di sovvenzione dell'UE concesso dalla Commissione europea. Inoltre esso svolge un ruolo specifico ed essenziale di coordinamento nella concezione e attuazione del progetto e nel suo finanziamento [garantendo la partecipazione con fondi propri o fondi altrimenti raccolti per un importo pari almeno al 5 % del bilancio complessivo ⁽¹⁾].
- **Co-organizzatore:** per essere considerato come co-organizzatore l'operatore culturale [quale definito nell'allegato B] di un paese partecipante al programma deve svolgere un ruolo specifico ed essenziale nella concezione e attuazione del progetto e nel suo finanziamento (garantendo la partecipazione in base a fondi propri o a fondi altrimenti raccolti per almeno il 5 % del bilancio complessivo). La partecipazione di co-organizzatori dev'essere chiaramente indicata nell'atto di candidatura.
- **Partner:** per essere considerato come partner l'operatore culturale [quale definito nell'allegato B] deve partecipare alle attività del progetto, ma senza svolgere un ruolo specifico ed essenziale e di coordinamento nella concezione e nell'attuazione del progetto o nel suo finanziamento.
- **Progetto annuale:** per essere considerato quale progetto annuale il periodo di ammissibilità di spesa dei progetti deve durare per un massimo di 12 mesi e deve coinvolgere co-organizzatori di almeno 3 paesi partecipanti.

⁽¹⁾ I contributi «in natura» non possono essere considerati parte della partecipazione finanziaria.

- **Accordo di cooperazione pluriennale:** per essere considerato accordo di cooperazione il periodo di ammissibilità di spesa dei progetti deve avere una durata minima di 24 mesi e massima di 36 mesi e deve coinvolgere co-organizzatori di almeno 5 paesi partecipanti.
- **Accordo di cooperazione:** i progetti di accordo di cooperazione pluriennale devono basarsi su un accordo di cooperazione – un documento congiunto in forma giuridica riconosciuto in uno dei paesi partecipanti e firmato da tutti i coorganizzatori (incluso il direttore del progetto). Tale documento descrive chiaramente gli obiettivi del progetto, le iniziative da attuarsi onde raggiungere tali obiettivi, il ruolo di ciascun co-organizzatore nella concezione e attuazione del progetto e la sua partecipazione finanziaria al progetto.
- **Organizzazione/organismo pubblico o privato:** per questo invito a presentare proposte si considera come ente pubblico qualsiasi organismo i cui costi siano finanziati di diritto dal bilancio statale o da un governo centrale, regionale o locale. Vale a dire che detti costi sono finanziati dai fondi del settore pubblico provenienti da tassazioni o ammende o spese regolate dalla legge, senza passare attraverso una procedura di candidatura che potrebbe risultare in un insuccesso per i finanziamenti. Le organizzazioni che dipendono dai finanziamenti pubblici per la loro esistenza e ricevono sussidi ogni anno, ma per i quali esiste almeno la possibilità teorica che essi possano non ricevere fondi per un anno sono considerati dalla Commissione come organismi privati.

PERIODO DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE LEGATE AL PROGETTO

- Per i tutti i progetti il periodo di ammissibilità delle spese legate all'attuazione di un progetto verrà stipulato nell'accordo di sovvenzione relativo e sarà, fatto salvo quanto descritto nel prossimo punto, non anteriore alla firma dell'accordo di sovvenzione da parte della Commissione, che si presume sarà il 15 aprile 2004. Il periodo di spesa ammissibile deve iniziare al più tardi entro il 15 novembre 2004.
- Una sovvenzione può essere concessa per un'azione già iniziata solo se il candidato può dimostrare la necessità di iniziare l'azione prima della firma dell'accordo. In tali casi, la spesa ammissibile per il finanziamento non può essere sostenuta prima del 15 aprile 2004, e comunque non prima della firma dell'accordo.
- Per i progetti annuali e i progetti di cooperazione culturale nei paesi terzi che non partecipano al programma il periodo di ammissibilità della spesa legata all'attuazione di un progetto è al massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di inizio del periodo di ammissibilità per ciascun progetto quale indicata nell'accordo di sovvenzione.
- Per i progetti di cooperazione pluriennali il periodo di ammissibilità della spesa legata all'attuazione di un progetto ha durata minima di 24 mesi e massima di 36 mesi a decorrere dalla data di inizio del periodo di ammissibilità per ciascun progetto quale indicata nell'accordo di sovvenzione.
- All'atto di attuare il progetto sono ammesse solo le spese sostenute dagli organizzatori, dai co-organizzatori e dai partner dei paesi partecipanti al programma. Nel caso di progetti di collaborazione culturale in paesi terzi, le spese sostenute nel paese terzo dall'organizzatore e dai coorganizzatori del progetto saranno considerate ammissibili.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- Per i progetti annuali (inclusi i progetti di collaborazione in paesi terzi) e i progetti di traduzione, il termine per la presentazione delle candidature per le sovvenzioni comunitarie è il 30 ottobre 2003.
 - Per i progetti pluriennali la scadenza per la presentazione delle candidature a un finanziamento comunitario è il 14 novembre 2003.
-

ALLEGATO B

CRITERI DI SELEZIONE

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ COMUNI AI PROGETTI PRESENTATI NEL QUADRO DEL PRESENTE INVITO A PRESENTARE CANDIDATURA

Sono esclusi i seguenti progetti:

- progetti presentati da singoli individui,
- progetti iniziati dopo il 15 novembre 2004,
- progetti che abbiano lo scopo o l'effetto di produrre un profitto per il/i candidato(i),
- progetti che ricevono un sostegno nell'ambito di un diverso programma comunitario,
- progetti presentati da operatori culturali (ad esempio capofila di progetto) che, in qualità di organizzatori o coorganizzatori abbiano ricevuto sovvenzioni dal programma Cultura 2000 ai sensi di un accordo pluriennale di cooperazione a seguito degli inviti a presentare proposte per il 2002 o il 2003,
- progetti che non comprendono un bilancio equilibrato dettagliato (uscite complessive = entrate complessive),
- progetti presentati senza usare il modulo ufficiale di candidatura, progetti inviati tramite e-mail o fax e candidature manoscritte,
- progetti che presentino un modulo di candidatura incompleto (le domande verranno considerate incomplete se non sono debitamente firmate, se il bilancio non è completo e se non sono state contrassegnate le categorie, il settore del progetto e il tema generale dello stesso),
- progetti non inviati entro la scadenza indicata (la data del timbro postale o il bollettino datato del servizio che effettua la consegna saranno considerati quali data di presentazione).

CRITERI DI ESCLUSIONE PER TUTTI I PROGETTI ECCETTUATI I PROGETTI DI TRADUZIONE PRESENTATI AI SENSI DEL PRESENTE INVITO A PRESENTARE PROPOSTE

Sono esclusi i seguenti progetti:

- progetti che non comportano il numero minimo di coorganizzatori (incluso il direttore di progetto) richiesto per la categoria di azione per cui viene presentata la domanda (3 coorganizzatori per i progetti annuali, 3 coorganizzatori e 1 partner per i progetti di collaborazione annuale in paesi terzi e 5 coorganizzatori per gli accordi pluriennali di cooperazione),
- progetti di cooperazione presentati da un operatore culturale di uno dei dodici paesi candidati che non coinvolgono almeno un co-organizzatore di uno Stato membro dell'Unione europea,
- progetti che non rispettano le definizioni dei termini organizzatore, co-organizzatore, progetto annuale o accordo di cooperazione quali indicate nel presente invito,
- progetti presentati nell'ambito del presente invito che abbiano l'Unesco o il Consiglio d'Europa quale organizzatore o co-organizzatore.

CRITERI COMUNI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PRESENTATI NELL'AMBITO DEL PRESENTE INVITO

I candidati (direttori di progetto) e i co-organizzatori

- a) **I candidati devono dichiarare sul proprio onore di non trovarsi in una delle situazioni sotto elencate, e che verranno esclusi dalla partecipazione al seguente invito a presentare proposte se:**

- 1) si trovino in stato di fallimento o di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, di sospensione delle attività, oppure siano oggetto di un procedimento giudiziario relativo alle suddette materie, ovvero si trovino in altra situazione analoga risultante da una procedura della medesima natura prevista dalle leggi o dalle normative nazionali;
- 2) siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo all'etica professionale;
- 3) siano responsabili di grave violazione dei doveri professionali, dimostrata con qualsiasi mezzo che l'amministrazione aggiudicatrice possa giustificare;
- 4) non abbiano adempiuto gli obblighi relativi al pagamento dei contributi di previdenza sociale o fiscali secondo le disposizioni di legge del paese in cui sono stabiliti, del paese dell'amministrazione aggiudicatrice o del paese in cui sarà data esecuzione al contratto;
- 5) siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, coinvolgimento in un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che sia lesiva degli interessi economici delle Comunità;
- 6) a seguito di un'altra procedura di appalto o di concessione di sovvenzioni finanziate dal bilancio comunitario, siano stati dichiarati colpevoli di grave inadempienza per non aver ottemperato alle obbligazioni contrattuali.

Non si potranno concedere accordi di finanziamento ai candidati che, durante la procedura di selezione:

- abbiano conflitti di interesse,
- siano colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dalla Commissione come condizione di partecipazione alla procedura di selezione oppure omettano di fornire tali informazioni.

Penalità di ordine amministrativo e finanziario di natura efficace, proporzionale e dissuasiva possono essere imposte dalla Commissione ai candidati che sono esclusi sulla base di quanto sopra, in accordo con le disposizioni degli articoli da 93 a 96 del regolamento finanziario [regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002] e degli articoli 133 e 175 del regolamento di attuazione [regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002].

b) I candidati e i co-organizzatori devono anche:

- essere organizzazioni culturali pubbliche o private aventi stato giuridico e la cui attività principale rientri nella sfera culturale, devono partecipare sia alla concezione sia all'attuazione del progetto e recare inoltre un contributo finanziario reale e significativo al bilancio del progetto ⁽¹⁾.

Solo i progetti inviati per iscritto da persone giuridiche saranno considerati ammissibili. È importante notare che le persone fisiche non possono presentare progetti.

- essere organizzazioni in uno dei seguenti paesi partecipanti al programma ⁽²⁾:
 - i 15 Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito),
 - i tre paesi del SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ⁽³⁾,
 - i 12 seguenti paesi candidati ⁽⁴⁾: Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Cipro e Malta.

⁽¹⁾ La loro partecipazione finanziaria, proveniente da fondi propri, fondi raccolti o altro deve essere pari ad almeno il 5 % del bilancio totale.

⁽²⁾ Basati nel luogo in cui l'organizzazione ha la propria sede o la sede delle proprie attività principali.

⁽³⁾ Soggetta alle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo e nei protocolli allegati relativi alla partecipazione a programmi comunitari conclusi con i suddetti paesi.

⁽⁴⁾ Soggetta alle condizioni stabilite nella decisione relativa alla posizione della Comunità nell'ambito del consiglio di associazione firmato con quei paesi candidati e relative alla loro partecipazione al programma.

CRITERI DI SELEZIONE

I candidati e i co-organizzatori devono anche avere la capacità operativa per eseguire e completare il progetto con successo così come descritto nell'atto di candidatura ed entro il termine previsto. Essi devono:

- fornire la prova del loro statuto giuridico fornendo copie dei loro statuti o articoli di associazione/statuti sociali (gli enti pubblici sono esenti),
- fornire garanzie della loro capacità finanziaria fornendo copie del loro bilancio ufficiale dell'ultimo anno finanziario. Per i progetti di collaborazione pluriennali, se il finanziamento richiesto dalla Commissione europea è superiore ai 300 000 EUR, i bilanci certificati e approvati devono essere accompagnati dall'attestazione di un revisore esterno autorizzato. Detta attestazione, basata sui bilanci certificati, dovrà dare la valutazione del revisore sul fatto che il candidato abbia o meno risorse sufficienti per sostenere la propria attività durante il periodo in cui viene effettuata l'azione proposta, e per partecipare all'autofinanziamento del progetto. Questa condizione può essere esclusa nel caso di enti pubblici e di istituti per l'istruzione secondaria e superiore,
- fornire garanzie delle loro capacità professionali fornendo copie dei CV delle persone responsabili del progetto nell'organizzazione capofila e in ciascun organismo dei co-organizzatori,
- rispettare le condizioni del programma Cultura 2000 e i nuovi regolamenti finanziari della Commissione europea. Per informazioni complete sul nuovo regolamento finanziario, i candidati dovranno informarsi su http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_oj.html e fare ricerche sulle due Gazzette ufficiali seguenti:

GU L 248 del 16.9.2002 [regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante il regolamento finanziario relativo al bilancio generale delle Comunità europee],

GU L 357 [regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento del Consiglio n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee].

Le attività progettuali ammissibili a un finanziamento sono quelle illustrate nella proposta e che coincidono con il periodo di ammissibilità della spesa indicato nell'accordo di sovvenzione e che, fatto salvo quanto descritto sotto, avrà inizio non prima della firma dell'accordo di sovvenzione da parte della Commissione, che si presume sarà il 15 aprile 2004. Il periodo di spesa ammissibile dovrà iniziare al più tardi entro il 15 novembre 2004.

Può essere concesso un finanziamento per un'azione già iniziata solo se il candidato può dimostrare la necessità di iniziare l'azione prima della firma dell'accordo. In tali casi, la spesa ammissibile per il finanziamento non deve essere effettuata prima del 15 aprile 2004, e comunque non prima della data della firma dell'accordo.

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI ANNUALI PRESENTATI NELL'AMBITO DEL PRESENTE INVITO

- Il finanziamento richiesto da ciascun progetto andrà da 50 000 EUR a 150 000 EUR e non può superare il 50 % del bilancio complessivo ammissibile del progetto. Domande di sovvenzione superiori a questi importi saranno escluse e considerate non ammissibili.
- I progetti devono coinvolgere i co-organizzatori (incluso il direttore di progetto) di almeno tre (3) diversi paesi partecipanti al programma.
- Per essere considerato come co-organizzatore l'operatore culturale di un paese partecipante al programma deve partecipare in modo specifico ed essenziale sia alla concezione sia all'attuazione del progetto e al suo finanziamento (ciò implica una partecipazione finanziaria garantita sulla base delle risorse proprie o di risorse altrimenti raccolte pari almeno al 5 % del bilancio complessivo). La partecipazione di co-organizzatori in ciascuno di questi ambiti dev'essere chiaramente indicata nell'atto di candidatura.

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO PER I PROGETTI PLURIENNALI PRESENTATI NEL QUADRO DEL PRESENTE INVITO

- I finanziamenti richiesti da ciascun progetto devono essere di oltre 50 000 EUR ma non superiori a 300 000 EUR/anno e non possono superare il 60 % del bilancio totale ammissibile. Le candidature con delle richieste superiori a questi importi verranno escluse e considerate non ammissibili.

- Se il finanziamento richiesto per la durata del progetto supera i 300 000 EUR, la candidatura deve essere accompagnata da una certificazione esterna redatta da un revisore esterno. Per i progetti di collaborazione pluriennali, se il finanziamento richiesto dalla Commissione europea è superiore ai 300 000 EUR, i bilanci certificati e approvati devono essere accompagnati dall'attestazione di un revisore esterno ufficiale. Detta attestazione, basata sui bilanci certificati, dovrà dare la valutazione del revisore sul fatto che il candidato abbia o meno risorse sufficienti per sostenere la propria attività durante il periodo in cui viene effettuata l'azione proposta, e per partecipare all'auto-finanziamento del progetto. Questa condizione può essere esclusa nel caso di enti pubblici e di istituti per l'istruzione secondaria e superiore.
- Per essere ammissibili i progetti devono durare un minimo di 24 mesi e un massimo di 36 mesi e devono coinvolgere co-organizzatori (incluso il direttore di progetto) di almeno 5 paesi partecipanti.
- Per poter essere considerato come co-organizzatore l'operatore culturale di un paese partecipante al programma deve partecipare in modo specifico ed essenziale sia alla concezione sia all'attuazione del progetto e al suo finanziamento (partecipazione finanziaria garantita in base a fondi propri o a fondi altrimenti raccolti pari almeno al 5 % del bilancio complessivo). La partecipazione dei co-organizzatori in tutti questi ambiti dev'essere chiaramente indicata nell'atto di candidatura.
- Questo tipo di progetto dev'essere basato su un accordo di cooperazione: un documento comune, in una forma legale riconosciuta in uno dei paesi partecipanti al programma, firmato da tutti i co-organizzatori e che descrive in modo chiaro ed esatto gli obiettivi del progetto, le iniziative che verranno attuate al fine di raggiungere tali obiettivi e il ruolo di ciascun co-organizzatore nella concezione e attuazione del progetto.

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ PER TUTTI I PROGETTI RELATIVI AL PATRIMONIO CULTURALE PRESENTATI NELL'AMBITO DEL PRESENTE INVITO

Le candidature per i progetti di cooperazione sia annuali sia pluriennali nel settore del patrimonio culturale riguardanti il patrimonio inventariato o notificato **devono** essere accompagnate dai relativi **documenti comprovanti l'autorizzazione/approvazione** da parte delle autorità competenti che consentiranno ai partecipanti al progetto di procedere con i lavori di conservazione, restauro o miglioramento pianificati.

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI TRADUZIONE PRESENTATI NELL'AMBITO DEL PRESENTE INVITO

- Per i progetti di traduzione il finanziamento comunitario coprirà i costi del traduttore/dei traduttori per tutti i libri citati nella candidatura a patto che questi non superino un totale di 50 000 EUR ovvero il 60 % dei costi totali di pubblicazione. In certi casi giustificati tale cifra può superare 50 000 EUR. Dev'essere fornita una ripartizione dei costi complessivi di pubblicazione da cui emergano chiaramente i costi di traduzione.
- Non verranno finanziate le opere che ricevono da altra fonte un sostegno a copertura dei costi di traduzione.
- Per la traduzione di opere letterarie (narrativa) l'opera da tradurre deve essere scritta da un autore europeo a partire dal 1950 e deve essere stata pubblicata per la prima volta a partire dal 1950.
- Le opere non devono essere state precedentemente tradotte nella lingua di destinazione.
- La traduzione non deve cominciare prima della data dell'accordo di finanziamento da parte della Commissione che si presume sia il 15 aprile 2004. Tuttavia, potrà essere stipulato un contratto tra l'editore e il traduttore per la traduzione e un pagamento preventivo prima di tale data può essere considerato ammissibile purché la firma di tale contratto non avvenga prima del 15 luglio 2003.
- Le opere tradotte devono essere pubblicate entro il 30 novembre 2005.
- La traduzione deve essere fatta a partire da e in una lingua europea e deve essere eseguita a partire dalla lingua originale dell'opera.
- Le candidature, che possono essere presentate da case editrici singole oppure da un gruppo di case editrici, devono comportare la traduzione di almeno 4 e non più di 10 opere ammissibili.

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ E CONDIZIONI DI FINANZIAMENTO PER I PROGETTI DI COOPERAZIONE ANNUALE IN PAESI TERZI PRESENTATI NEL QUADRO DEL PRESENTE INVITO

- Il finanziamento richiesto da ciascun progetto andrà da 50 000 EUR a 150 000 EUR e non può superare il 50 % del bilancio complessivo ammissibile del progetto. Le candidature comportanti richieste di finanziamento al di fuori di questa gamma saranno escluse e considerate non ammissibili.

- Gli eventi devono svolgersi in un paese che non partecipa al programma e comportare la collaborazione di almeno 4 organizzazioni (un capofila di progetto, due co-organizzatori e un partner associato). Le quattro organizzazioni devono includere tre istituzioni culturali competenti nel settore del patrimonio culturale provenienti da tre dei paesi partecipanti al programma (esempio il direttore di progetto e due altri co-organizzatori) e un'istituzione culturale che proviene dal terzo paese interessato (esempio: un partner associato).
- Il capofila di progetto e ciascun co-organizzatore devono essere un operatore culturale di un paese partecipante al programma e devono partecipare in modo specifico ed essenziale sia alla concezione che all'attuazione del progetto e al suo finanziamento (partecipazione finanziaria garantita in base a fondi propri o a fondi altrimenti raccolti pari almeno al 5 % del bilancio complessivo). La partecipazione di co-organizzatori dev'essere chiaramente indicata nell'atto di candidatura.
- Almeno uno dei tre co-organizzatori (esempio: sia il capofila del progetto, sia uno dei co-organizzatori) dei paesi partecipanti al programma deve avere la propria sede oppure avere un'esperienza considerevole del settore nel paese terzo in questione. Il modulo di candidatura deve essere corredato dalle pezze giustificative.
- Le proposte relative a queste azioni saranno presentate alla Commissione dalle autorità pertinenti nel paese di origine del direttore del progetto per il tramite del rappresentante permanente dell'Unione europea entro il 30 ottobre 2003.

ALLEGATO C

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI PROGETTI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI PROGETTI

La concessione di finanziamenti sarà soggetta ai principi di trasparenza e di parità di trattamento.

La selezione dei progetti avviene in tre fasi:

1. *Controllo di ammissibilità*

Le candidature verranno controllate per assicurarsi che esse siano pienamente conformi ai criteri comuni di ammissibilità e di finanziamento. Verranno applicati i criteri di esclusione (come definiti nella sezione B) ⁽¹⁾. Verrà inoltre effettuato un controllo per garantire che vengano applicate le condizioni che seguono. I candidati colpevoli di false dichiarazioni potranno subire penalità amministrative.

Le candidature **devono** comprendere:

- 1) due copie del modello di candidatura, firmate e datate [esse DEVONO comprendere le dichiarazioni firmate e timbrate SIA dell'organizzatore del progetto CHE dei co-organizzatori]. L'insieme degli allegati pertinenti può essere presentato in un unico esemplare;
- 2) la ricevuta di ritorno con indicazione dell'indirizzo dell'organismo capofila;
- 3) in allegato 1, una copia conforme dello statuto dell'organismo capofila del progetto o altro documento equivalente nonché lo statuto dei co-organizzatori [ad eccezione dei pubblici organismi ⁽²⁾];
- 4) in allegato 2, il CV della persona responsabile del coordinamento generale del programma di lavoro (responsabile del progetto), nonché i CV delle persone responsabili del progetto presso ciascuno dei co-organizzatori;

⁽¹⁾ La lingua usata in tutti i contatti con la Commissione, e in specie per le candidature dei progetti, e per le relazioni deve essere una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

⁽²⁾ Cfr. la definizione di «organismo pubblico» nell'allegato.

- 5) in allegato 3, un resoconto aggiornato sull'attività dell'organismo capofila e dei co-organizzatori;
- 6) in allegato 4, l'ultimo bilancio approvato dell'organismo capofila e dei co-organizzatori, ad eccezione degli enti pubblici;
- 7) **in allegato 5, qualsiasi documento a sostegno della candidatura che illustri il progetto e consenta una più ampia valutazione del progetto stesso e dei suoi organizzatori** (esempio pubblicazioni pertinenti, programmi, immagini, disegni, esempi di opere degli artisti, ecc.);
- 8) aggiungere, solo per i progetti relativi alle traduzioni:
- in allegato 6, una copia del libro originale,
 - in allegato 7, una copia dei diritti di traduzione,
 - in allegato 8, una copia dell'accordo fra la casa editrice e il traduttore/i traduttori,
 - in allegato 9, una ripartizione dei costi complessivi di pubblicazione con chiara indicazione dei costi di traduzione,
 - in allegato 10, curriculum vitae del traduttore/dei traduttori,
 - in allegato 11, un attestato datato e firmato dell'editore che si impegna a indicare chiaramente nell'opera tradotta il nome del traduttore e la concessione della sovvenzione comunitaria;
- 9) da aggiungere, unicamente per i progetti di accordo di cooperazione pluriennale:
- in allegato 12, il testo dell'accordo di cooperazione (con descrizione delle azioni da realizzare, firmato dai co-organizzatori) in una forma giuridica riconosciuta da uno degli Stati che partecipano al programma,
 - in allegato 13, per le richieste di sovvenzione che superano i 300 000 EUR per la durata del progetto, i bilanci certificati e approvati devono essere accompagnati dall'attestazione di un revisore esterno autorizzato. Detta attestazione, basata sui bilanci certificati, dovrà dare la valutazione del revisore sul fatto che il candidato abbia o meno risorse sufficienti per sostenere la propria attività durante il periodo in cui viene effettuata l'azione proposta, e per partecipare all'autofinanziamento del progetto. Questa condizione può essere esclusa nel caso di enti pubblici e di istituti per l'istruzione secondaria e superiore;
- 10) da aggiungere, unicamente per i progetti relativi al patrimonio culturale:
- in allegato 14, gli opportuni documenti di autorizzazione/approvazione rilasciati dalle autorità competenti che consentano ai partecipanti al progetto di realizzare i previsti lavori pianificati di conservazione, restauro e valorizzazione.

I controlli verranno effettuati rigorosamente e i progetti privi dei documenti di cui sopra **non** saranno considerati ammissibili.

2. Valutazione e selezione

I progetti vengono selezionati dalla Commissione in base ai criteri del programma Cultura 2000 precisati nel presente invito.

La Commissione procede alla selezione previo parere di un gruppo di esperti indipendenti costituito in base alle proposte trasmesse dagli Stati che partecipano al programma e previa consultazione del comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri.

I rappresentanti dei paesi SEE/EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) partecipano alle riunioni del comitato con gli stessi diritti e obblighi di quelli degli Stati membri, fatta eccezione per il diritto di voto.

I rappresentanti dei 12 paesi candidati summenzionati partecipano alle riunioni del comitato in veste di osservatori per i punti che li interessano. Non partecipano né all'esame degli altri punti né alle votazioni.

3. Risultati

I risultati del processo di selezione verranno resi noti al termine della procedura ufficiale di selezione e la presa di una decisione formale. I candidati proposti per la concessione di finanziamenti riceveranno una convenzione di finanziamento dell'UE da firmare. Tale convenzione prenderà effetto solo dopo essere stata firmata dal candidato e dal rappresentante della Commissione. Tutti gli altri candidati verranno informati per iscritto della decisione, con indicazione delle ragioni della loro esclusione. Nessuna informazione sulle decisioni circa i singoli progetti potrà essere fornita prima di tale data.

CALENDARIO

La Commissione seguirà il seguente calendario indicativo:

30 ottobre 2003	data limite per la presentazione dei progetti annuali e di traduzione
14 novembre 2003	data limite per la presentazione degli accordi pluriennali di cooperazione
Febbraio 2004	completamento dell'esame delle candidature e consultazione del comitato di gestione Cultura 2000
Marzo 2004	parere del Parlamento europeo e decisione
Aprile 2004	comunicazione scritta dei risultati ai candidati

VALUTAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Tutte le candidature ammissibili presentate in relazione al programma Cultura 2000 saranno valutate da un gruppo di esperti indipendenti. I progetti saranno quindi selezionati in base a tale valutazione. (Cfr. sopra **Procedura di selezione dei progetti**). I progetti saranno valutati in base ai seguenti criteri standard concordati.

Tali criteri riguarderanno in particolare gli elementi di una proposta considerati parte integrante allo sviluppo e all'attuazione di un progetto di qualità, tali da conferire un effettivo valore aggiunto europeo e di rispondere agli obiettivi del programma.

I principi di base dei criteri di valutazione, ai quali verrà attribuita uguale considerazione sono:

Valore aggiunto europeo

I progetti che si considera abbiano un valore aggiunto europeo effettivo sono progetti i cui obiettivi, metodologia e natura di cooperazione intrapresa hanno una prospettiva che va al di là degli interessi locali, regionali o nazionali e mirano a realizzare sinergie a livello europeo. Si riserverà un'attenzione particolare ai progetti in linea con tale idea.

Alla luce della risoluzione del Consiglio, del 19 dicembre 2002 sul valore aggiunto europeo (pubblicato sulla GU C 13 del 18.1.2003, pag. 5) e per scopi di valutazione, i fattori che verranno presi in considerazione nel valutare il valore aggiunto europeo di un progetto sono:

- il valore culturale del progetto da un punto di vista europeo: il modo in cui gli obiettivi e gli effetti dell'azione sono meglio raggiunti sia a livello europeo che a livello nazionale,
- il livello di collaborazione tra gli Stati e il carattere multilaterale del progetto: il numero, il coinvolgimento e la gamma geografica dei paesi partecipanti. Nel caso di progetti che abbiano ricevuto un apprezzamento qualitativo equivalente da parte del gruppo di esperti indipendenti, sarà data preferenza ai progetti che coinvolgeranno il maggior numero di coordinatori o di soci dei vari paesi partecipanti,
- il livello al quale le azioni vengono attuate, raggiungono e portano beneficio primariamente ai cittadini in Europa e l'obiettivo di ampia visibilità e accessibilità,
- la possibilità di una collaborazione e di una sostenibilità continuata, ulteriori attività o benefici continui derivanti a livello europeo dalle attività proposte che costituiscono un contributo a lungo termine allo sviluppo della collaborazione, dell'integrazione e delle culture in Europa,
- la promozione del dialogo culturale e la valorizzazione delle reciproche conoscenze delle culture.

Qualità

Si riserverà un'attenzione particolare a progetti che dimostrino, grazie al livello di cooperazione tra partner, l'accuratezza della realizzazione e la sua metodologia, la chiarezza del bilancio, la proposta gestione del progetto e l'originalità dell'approccio che la proposta non è soltanto in linea con i criteri e gli obiettivi del programma bensì può anche essere completata in modo efficace.

Ai fini del presente invito e della valutazione i fattori di cui si terrà conto all'atto di valutare la qualità dei progetti sono:

- Grado di coinvolgimento di ciascuno dei co-organizzatori nella concezione, nell'attuazione e nel finanziamento del progetto.
- Pertinenza delle azioni proposte in relazione agli obiettivi del programma come definito all'articolo 1 della decisione n. 508/2000/CE e quelli relativi al pertinente settore annuale e agli obiettivi generali quali indicati nel presente invito.
- Esperienza e competenza delle persone che partecipano alla gestione e all'attuazione del progetto in relazione alla categoria/alle attività in questione.
- Pertinenza delle azioni proposte in relazione al pubblico dei destinatari/dei beneficiari, impatto sul pubblico in genere e questioni sociali affrontate.
- Relazione tra le azioni proposte e il bilancio e il personale disponibile per attuare la proposta.
- Chiarezza della ripartizione del bilancio presentato e chiara correlazione tra gli importi destinati alle attività, la natura delle attività e la metodologia per condurle.

Innovazione e creatività

Si riserverà un'attenzione particolare ai progetti che risultino innovativi, originali e creativi nel loro approccio, nella loro prospettiva, metodologia o nella natura della loro cooperazione.

ALLEGATO D

OBBLIGHI FINANZIARI E CONTRATTUALI

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE E MODALITÀ PRATICHE DI CONCESSIONE DELLA SOVVENZIONE COMUNITARIA

Spese ammissibili ⁽¹⁾

Per tutti i progetti il periodo di ammissibilità delle spese legate all'attuazione di un progetto verrà stipulato nell'accordo di sovvenzione e sarà, fatto salvo quanto descritto al prossimo punto, non prima della firma dell'accordo di sovvenzione da parte della Commissione, che si presume sia il 15 aprile 2004. Il periodo di ammissibilità della spesa deve iniziare non oltre il 15 novembre 2004.

Può essere concessa una sovvenzione per azioni che sono già state intraprese solo quando il candidato può dimostrare la necessità di avviare l'azione prima della firma dell'accordo. In tali casi, la spesa ammissibile per il finanziamento non deve essere effettuata prima del 15 aprile 2004, e comunque non prima della data della firma dell'accordo.

Sono ammissibili soltanto le seguenti spese a condizione che siano effettivamente contabilizzate e valutate secondo le condizioni del mercato e siano inoltre identificabili e controllabili. Deve trattarsi di costi diretti (direttamente determinati dall'azione e indispensabili per la sua realizzazione, tenendo conto del principio costo/efficacia):

- le spese di personale effettivamente affrontate per la realizzazione del progetto sono ammissibili soltanto se il sistema di contabilità dei pertinenti co-organizzatori può enucleare chiaramente e dimostrare la percentuale di tempo che il suo personale ha dedicato all'attuazione del progetto nel periodo di spesa ammissibile e quindi la percentuale dei costi di personale che possono essere attribuiti ai costi del progetto. Gli stipendi e le spese relative ai prestatori di servizio civile non sono ammissibili salvo qualora sia possibile dimostrare che detti lavoratori sono distaccati presso organizzazioni non governative o che siano retribuiti per lavoro prestato al di fuori delle loro incombenze professionali regolari e che ciò sia necessario e ragionevole nell'ambito del progetto. **i costi per il personale amministrativo del progetto non devono superare il 20 % dell'importo totale delle altre spese dirette,**

⁽¹⁾ La spesa è ammissibile solo per gli operatori culturali provenienti dai 15 Stati membri, dai tre Stati SEE/EFTA e dai 12 paesi candidati che partecipano al programma [cfr. allegato B, lettera b)].

- spese di viaggio e di soggiorno, compresa l'indennità giornaliera, connesse col progetto (riunioni, incontri europei, mobilità per le iniziative di formazione, ecc.) (le spese per taxi non sono ammissibili a meno che non sia provata l'inesistenza di altre alternative). Le organizzazioni dovranno usare i loro tassi giornalieri per calcolare dette spese, tuttavia esse non devono essere superiori all'importo massimo fissato dalla Commissione (i tassi CE possono essere consultati sul seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2004_en.html)

- spese legate all'organizzazione di conferenze (affitto di sale, spese di interpretariato),
- spese per la pubblicazione e la divulgazione,
- spese per attrezzature (in caso di acquisto di beni durevoli, sarà considerato solo il relativo ammortamento annuo),
- costi di materiali di consumo e forniture,
- costi di telecomunicazione,
- assicurazioni, noleggio locali e attrezzature, diritti d'autore, diritti artistici di rivendita, studi di realizzabilità, spese di funzionamento tecnico e coordinamento, compenso di artisti,
- costi di audit esterno.

Per progetti annuali e pluriennali con alcune attività che si svolgono in un paese che non partecipa al programma:

- qualsiasi costo relativo al progetto sostenuto nel paese terzo dal capofila di progetto o dai co-organizzatori non deve superare il 10 % del bilancio globale,
- per i progetti specifici di collaborazione che si svolgono interamente in un paese terzo⁽¹⁾ la spesa relativa al progetto effettuata nel paese terzo dal capofila del progetto e dai co-organizzatori è considerata ammissibile.

I costi generali (punto 2 del bilancio sul modulo di candidatura, che include forniture d'ufficio, beni di consumo, ammortamento delle attrezzature elettroniche, ecc.) sostenuti dal beneficiario nell'effettuare l'azione possono essere ammissibili ai finanziamenti ma non devono superare il 7 % dei costi totali diretti ammissibili.

Costi non ammissibili:

Non potranno essere considerate spese ammissibili in nessuna circostanza:

- costi del capitale investito,
- gli accantonamenti aventi carattere generale (per perdite, eventuali debiti futuri),
- debiti,
- interessi passivi,
- crediti di dubbia esazione,
- perdite dovute ai cambi, a meno che esse non siano eccezionalmente ed espressamente previste,
- spese voluttuarie,
- realizzazione di materiali e pubblicazioni a fini commerciali; tuttavia si potranno prendere in considerazione monografie, collezioni, riviste, registrazioni, CD, CD-ROM, CD-I, video, se parte integrante del progetto,
- costi di investimento e di gestione delle organizzazioni culturali che non sono parte integrante del progetto,
- IVA, a meno che il beneficiario non possa dimostrare di non essere in grado di recuperarla,

⁽¹⁾ Si considera paese terzo un qualsiasi paese che non partecipa al programma Cultura 2000.

- le spese effettuate dai partecipanti di paesi che non partecipano al programma Cultura 2000,
- **contributi in natura** (concessione di terreni, di beni immobili in toto o in parte, di beni strumentali durevoli, materie prime, lavoro volontario non retribuito) in qualsiasi circostanza.

Subappalti e bandi di gara

Allorché l'attuazione delle azioni assistite richieda un subappalto o una procedura di gara, i beneficiari del finanziamento devono attribuire il contratto al contraente che offre i migliori vantaggi, in ottemperanza ai principi di trasparenza e di pari trattamento dei potenziali contraenti, avendo cura di evitare conflitti di interesse.

PROCEDURE FINANZIARIE E AMMINISTRATIVE GENERALI

1. Durata del progetto

- I progetti non possono iniziare prima del 15 novembre 2004. I progetti devono avere obiettivi chiari e ben definiti e devono avere un calendario realistico. Per tutti i progetti, il periodo di ammissibilità della spesa riguardante l'attuazione di un progetto deve essere stipulato nell'accordo di finanziamento e non potranno, fatto salvo quanto descritto al prossimo punto, iniziare prima della firma dell'accordo di finanziamento da parte della Commissione, che si presume sarà il 15 aprile 2004.
- Potrà essere concesso un finanziamento per un'azione già iniziata solo se il candidato può dimostrare la necessità di iniziare l'azione prima della firma dell'accordo. In tali casi, la spesa ammissibile per il finanziamento non deve essere effettuata prima del 15 aprile 2004, e comunque non prima della data della firma dell'accordo.

Il periodo di ammissibilità della spesa non dovrà superare quello concesso per ciascun tipo di azione, ossia:

- per i progetti di cooperazione annuale e i progetti di cooperazione culturale in paesi terzi non partecipanti al programma: 12 mesi,
- per i progetti di accordi di collaborazione pluriennale: non meno di 24 mesi e non più di 36 mesi.

Le candidature devono chiaramente indicare la data di inizio e di ultimazione dei progetti.

2. Condizioni finanziarie della sovvenzione

L'accettazione di una candidatura da parte della Commissione non costituisce un impegno a concedere un contributo finanziario pari all'importo richiesto dal beneficiario. La concessione di un finanziamento non stabilisce un precedente per gli anni successivi.

La persona incaricata dall'organizzazione candidata (il direttore di progetto) deve, impegnandosi con la sua firma, fornire prova dell'uso corretto del finanziamento e consentire alla Commissione e/o alla Corte dei Conti di verificare i conti dell'organizzazione. A questo scopo il beneficiario deve conservare i documenti pertinenti per almeno cinque anni dopo il pagamento finale.

La Commissione può chiedere a qualsiasi organizzazione privata cui è stato concesso un finanziamento di fornire anticipatamente una garanzia da una banca riconosciuta o da un'organizzazione finanziaria che abbia la propria sede in uno degli Stati membri. La garanzia deve essere fissata in euro.

3. Condizioni contrattuali

Il finanziamento comunitario prenderà la forma di un accordo di finanziamento UE tra la Commissione e il direttore di progetto, che sarà designato quale beneficiario. A titolo di condizioni di concessione della sovvenzione la Commissione esige che il beneficiario (capofila del progetto) e gli altri co-organizzatori stipulino un accordo relativo all'esecuzione del progetto, ivi comprese le disposizioni finanziarie. Un esempio dell'accordo di sovvenzione usato dalla Commissione può essere ripreso sul seguente sito Internet:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appel_2004_en.html

I beneficiari devono attenersi strettamente alle regolamentazioni amministrative applicabili e devono rispettare le condizioni del programma Cultura 2000 e il nuovo regolamento finanziario della Commissione europea.

Per informazioni complete sui nuovi regolamenti finanziari i candidati si rivolgeranno al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/eur-lex/it/search/search_oj.html e consulteranno le due Gazzette ufficiali seguenti:

- GU L 248 del 16.9.2002 [regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio del 25 giugno 2002, sui regolamenti finanziari applicabili al bilancio generale delle Comunità europee],
- GU L 357 del 31.12.2002 [regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee].

La Commissione attribuisce la massima importanza alla qualità della gestione amministrativa e finanziaria dei progetti.

La Commissione non può essere considerata giuridicamente responsabile dei progetti beneficiari di una sovvenzione finanziaria. Il sostegno finanziario da essa accordato non costituisce un credito nei suoi confronti e non può quindi essere ceduto a terzi.

4. Rispetto delle scadenze

Le scadenze indicate nell'accordo di sovvenzione UE devono essere scrupolosamente rispettate. In via eccezionale, può essere eventualmente accordata un'unica proroga del periodo dell'accordo di sovvenzione UE nell'eventualità di un ritardo di realizzazione del progetto. La domanda ufficiale che deve essere presentata almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di ammissibilità indicato nell'accordo di finanziamento UE, deve indicare la durata del periodo supplementare richiesto, come pure i motivi del ritardo, e deve indicare chiaramente il proposto scadenziario modificato e le implicazioni finanziarie. La domanda sarà quindi esaminata e — in caso di accettazione — una clausola aggiuntiva sarà trasmessa per firma e accettazione al beneficiario.

I ritardi che comportino il completamento di un progetto **dopo** la data concordata di completamento e che non abbiano fruito di una modifica previamente concordata dell'accordo di sovvenzione UE originale autorizzata dalla Commissione, come indicato sopra, produrranno una riduzione dei finanziamenti tramite l'eliminazione di tutte le spese non ammissibili, vale a dire le spese incorse successivamente alla data concordata per la conclusione delle obbligazioni dell'accordo.

5. Cofinanziamento

Il contributo comunitario nell'ambito del programma sarà soggetto a verifica scritta e vincolante dell'impegno finanziario sostanziale (importo dell'impegno) del capofila del progetto e dei co-organizzatori, per la realizzazione del progetto.

Il beneficiario deve dimostrare che il cofinanziamento è fornito sia da fondi propri, sia proveniente da trasferimenti finanziari da terzi.

6. Versamento della sovvenzione

I finanziamenti per i **progetti annuali** sono pagati in due rate. Il primo pagamento di prefinanziamento (70 % del finanziamento totale) verrà effettuato entro 45 giorni dalla firma dell'ultimo tra i due firmatari dell'accordo. Il secondo pagamento (30 % del finanziamento totale) dipenderà dall'approvazione della Commissione della relazione finale di attività finanziaria.

I finanziamenti per gli accordi di cooperazione pluriennale sono pagati in tre rate: pagamento di prefinanziamento (50 % del finanziamento totale) entro 45 giorni dalla data della firma dell'ultimo dei due firmatari, secondo pagamento a metà del progetto (30 % del finanziamento totale) e pagamento finale a completamento dello stesso.

Il secondo pagamento (30 % a metà del progetto) sarà subordinato all'impiego del prefinanziamento precedente in misura di almeno il 70 %. Ogni richiesta di un nuovo pagamento dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica sull'andamento dei lavori eseguiti oltre a una dichiarazione dettagliata della spesa effettiva sostenuta per tali azioni. Dopo che tale relazione sia stata approvata dalla Commissione si procederà al secondo pagamento. Il pagamento finale sarà fatto solo a completamento del progetto e previa approvazione della Commissione della relazione finale e dei conti.

Per i pagamenti finali superiori ai 150 000 EUR, i conti finali devono essere accompagnati da una relazione di verifica esterna (gli enti pubblici e gli istituti di istruzione secondaria e superiore sono esenti). La relazione di audit esterna deve essere effettuata solo da un ente indipendente o da un esperto ufficialmente autorizzato ad effettuare la verifica dei conti. Scopo della verifica è certificare che i documenti finanziari presentati alla Commissione dal beneficiario siano conformi alle disposizioni finanziarie dell'accordo e che i costi dichiarati siano i costi effettivi e che tutte le ricevute siano state dichiarate.

I finanziamenti per i **progetti relativi alle traduzioni** sono pagati in una sola rata alla fine del progetto previa approvazione della relazione finale e dei conti.

Poiché il contributo della Commissione rappresenta una data percentuale del costo complessivo stimato del progetto, il versamento finale sarà calcolato in base ai costi reali ammissibili dichiarati e tenendo conto degli altri contributi ricevuti o di un eventuale apporto proprio del capofila del progetto e dei co-organizzatori.

In nessun caso la sovvenzione può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario e il finanziamento è limitato all'importo necessario a pareggiare il bilancio delle entrate e delle uscite. Il profitto sarà definito come segue:

— un'eccedenza di entrate oltre i costi dell'azione in questione, quando viene effettuata la richiesta per il pagamento finale di un finanziamento per un'azione.

Se un progetto dà adito a un profitto finanziario, i fondi erogati dalla Commissione devono essere restituiti fino a concorrenza dell'utile realizzato. Nel caso in cui il costo reale sostenuto sia inferiore al costo totale inizialmente previsto, la Commissione ridurrà il proprio contributo in proporzione. È quindi nell'interesse del candidato presentare un bilancio previsionale ragionevole.

7. Disposizioni generali

Un controllo finanziario sull'impiego delle sovvenzioni fornite ai beneficiari viene esercitato dalla Commissione e/o dalla Corte dei Conti europea e/o dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

La dissimulazione parziale o totale da parte del candidato di informazioni che possono avere incidenza sulla decisione finale della Commissione comporterà automaticamente l'esclusione della candidatura o, qualora scoperta in una fase successiva, conferirà alla Commissione il diritto di porre termine all'accordo di sovvenzione dell'UE e di esigere il rimborso totale di tutte le somme percepite dal beneficiario nel quadro di detto accordo.

— Relazione e bilancio di chiusura

Al termine di un progetto beneficiario di una sovvenzione comunitaria, il capofila del progetto deve presentare una relazione d'attività (compresi i conti finali) sui risultati ottenuti e fornire, su richiesta della Commissione, tutte le informazioni necessarie alla valutazione del progetto. La relazione, che deve presentare una descrizione succinta ma completa dei risultati delle attività progettuali raffrontate con gli obiettivi iniziali, dovrà essere corredata di tutte le pubblicazioni eventualmente realizzate.

Il documento deve inoltre contenere una relazione di ciascun co-organizzatore che comprovi la partecipazione attiva di quest'ultimo per tutta la durata del progetto.

— Pubblicità

Gli organizzatori dei progetti selezionati sono contrattualmente tenuti a garantire, con tutti i mezzi appropriati e in base a quanto specificato dall'accordo di sovvenzione UE che sia data pubblicità al finanziamento concesso al progetto dall'Unione europea durante tutta la durata del progetto e indicazioni in tal senso in tutte le pubblicazioni o nel materiale pubblicitario permanente o corrente anche dopo il termine del progetto. Prova di tale pubblicità dev'essere contenuta sia nella relazione intermedia sia in quella finale.

La Commissione pubblicherà il nome e l'indirizzo del beneficiario, l'oggetto del finanziamento, l'importo e il tasso di finanziamento. Ciò verrà effettuato in accordo con il beneficiario, a meno che la pubblicazione delle informazioni non pregiudichi la sicurezza del beneficiario o gli arrechi un danno commerciale.

CANDIDATURE

L'invito a presentare le candidature e i moduli di candidatura si trovano sul server EUROPA su Internet al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/appeal_2004_en.html

I moduli di candidatura possono essere ottenuti, se del caso, presso i punti di contatto Cultura negli Stati membri e nei paesi del SEE/EFTA (elenco accluso), o dall'Unità «Sviluppo della politica in campo culturale — Programma Cultura 2000» al seguente indirizzo:

Commissione europea
Sviluppo della politica in campo culturale — Programma-quadro Cultura 2000
B-100 Ufficio 5/21
B-1049 Bruxelles

Le candidature verranno accettate per esame solo se esse sono debitamente compilate e presentate sul modulo ufficiale di candidatura. Le candidature inviate tramite e-mail o fax o scritte a mano non saranno accettate.

Le candidature devono essere inviate all'indirizzo summenzionato:

- per posta, e a questo scopo la data deve essere la data dell'invio tramite posta, e ne fa fede la data del timbro postale, oppure
- consegna a mano personalmente da parte del candidato oppure da un suo agente, incluso un servizio di corriere, contro firma di una ricevuta datata.

ed entro e non oltre il 30 ottobre 2003 per i progetti annuali (e i progetti con i paesi terzi) e per i progetti riguardanti la traduzione ed entro il 14 novembre 2003 per tutti i progetti di accordi pluriennali di cooperazione.

Il termine ultimo è tassativo e improrogabile.

ALLEGATO E

ELENCO DEI PUNTI DI CONTATTO CULTURALI IN EUROPA

Austria

Punto di contatto culturale austriaco

Sigrid Olbrich-Hiebler
Cancelleria federale — Dipartimento Arti
Bundeskanzleramt — Kunstsektion
Kontaktstelle für Kulturangelegenheiten in Österreich
Schottengasse 1
A-1010 Vienna
Tel. (43-1) 531 15 76 93
Fax (43-1) 531 15 76 94
e-mail: sigrid.hiebler@bka.gv.at
<http://www.ccp-austria.at>

Patrimonio culturale

Liselotte Haschke
Ministero dell'Educazione, delle scienze e della cultura
Schreyvogelgasse 2
A-1010 Vienna
Tel. (43-1) 531 20 36 26
Fax (43-1) 531 20 36 09
e-mail: liselotte.haschke@bmbwk.gv.at
<http://bmbwk.gv.at/kultur>

Belgio

Comunità fiamminga

Annemarie Gielen
CultuurNet Vlaanderen
Arenbergstraat 1d
B-1000 Bruxelles
Tel. (32-2) 551 18 86
Fax (32-2) 551 18 99
e-mail: annemarie.gielen@cultuurnet.be
<http://www.cultuurnet.be>

Comunità francofona e tedesca

Claudine Lison
Marie Schippers
c/o Wallonie-Bruxelles Théâtre
Le Flagey
Place Flagey 18 B13
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2) 219 39 08
Fax (32-2) 219 45 74
e-mail: wbt@online.be
<http://www.pcceurope.be>

Bulgaria

Centro culturale euro-bulgaro
Yavor Koinakov
17 Al. Stamboliiski Blvd.
BG-1040 Sofia
Tel. (359-2) 988 00 84
Fax (359-2) 980 78 03
e-mail: cip@eubcc.bg
<http://www.eubcc.bg>

Ministero della Cultura
Dipartimento per l'Integrazione europea
Iveta Dimova

Daniela Kaneva
17 Al. Stamboliiski Blvd.
BG-1040 Sofia
Tel. (359-2) 980 57 89
Fax (359-2) 981 81 45
e-mail: iveta_dimova@lycos.com
daniela_kaneva@yahoo.com
<http://www.culture.government.bg>

Repubblica di Cipro

Punto di contatto culturale della Repubblica di Cipro

Eleni Nikita
Loulli Michaelidou
Christina Hadjisavva
Ministero dell'Educazione e della cultura
Servizi culturali
Corner of Kimonas and Thoukidides Street
CY-1434 Nicosia
Tel. (357) 22 800979/800933/800994
Fax (357) 22 518042
e-mail: ccp@culture.moec.gov.cy
<http://www.moec.gov.cy/ccp/index.html>

Repubblica ceca

Punto di contatto culturale della Repubblica ceca

Eva Zákova
Magdalena Biciková
Divadelní Ústav
Celetná 17
CZ-110 00 Praga 1
Tel. (420) 224 809 134/118/119
Fax (420) 222 3261 21
e-mail: eva.zakova@culture2000.cz
magdalena.bicikova@culture2000.cz
<http://www.culture2000.cz>

Sezione patrimonio culturale del Punto di contatto culturale della Repubblica ceca

Eva Lukášová
Istituto nazionale per la tutela del patrimonio culturale
— Ufficio centrale
Valdštejnské nám. 3
CZ-118 01 Praga 1
Tel. (420) 257 532 309/(420) 257 010 249
Fax (420) 257 010 248
e-mail: culture2000heritage@supp.cz
<http://www.supp.cz/html/culture2000heritage>

Danimarca

Punto di contatto culturale danese

Rasmus Wiinstedt Tscherning
Anne-Marie Rasmussen
The Danish Agency for the Arts
Kongens Nytorv 3, postboks 9012
DK-1022 København
Tel. (45) 33 92 30 40
Fax (45) 33 14 64 28
e-mail: ccp@kulturtilskud.dk
<http://www.kulturtilskud.min.dk/ccp>

Estonia

Eike Eller
Karla Agan
Dipartimento Relazioni internazionali e integrazione europea
23 Suur-Karja Street
EE-15076 Tallinn
Tel. (372) 628 22 28/30
Fax (372) 628 23 20
e-mail: eike.eller@kul.ee
karla.agan@kul.ee
<http://www.kul.ee/ccp>

Finlandia

Punto di contatto culturale finlandese
Ulla Nyberg
Hanna Hietaluoma
Centro per la mobilità internazionale — CIMO
PL 343
Hakaniemenkatu 2
FIN-00531 Helsinki
Tel. (358-9) 77 47 70 82/77 47 72 44
Fax (358-9) 77 47 70 64
e-mail: ccp@cimo.fi
<http://www.cimo.fi>

Francia

Relais — Culture — Europe
Pascal Brunet
Valérie Martino
17, rue Montorgueil
F-75001 Parigi
Tel. (33-1) 53 40 95 10
Fax (33-1) 53 40 95 19
e-mail: info@relais-culture-europe.org
<http://www.relais-culture-europe.org>

Germania

Punto di contatto culturale
Sabine Bornemann
c/o Deutscher Kulturrat
Weberstraße 59a
D-53113 Bonn
Tel. (49-228) 201 35 27
Fax (49-228) 201 35 29
e-mail: ccp@kulturrat.de
<http://www.kulturrat.de/ccp>

Grecia

Punto di contatto culturale greco
Georgios Lontos
Ministero della Cultura
Direzione Affari europei
17 rue Ermou
GR-10563 Atene
Tel. (30) 210 32 30 293/82 01 501
Fax (30) 210 33 10 796
e-mail: Georgios.Lontos@dsee.culture.gr
<http://www.ccp.culture.gr>

Ungheria

Punto di contatto culturale ungherese
KultúrPont Iroda

Attila Zongor
Kazinczy u. 24-26.
H-1075 Budapest
Tel. (36-1) 413 75 65
Fax (36-1) 413 75 74
e-mail: info@kulturpont.hu
<http://www.kulturpont.hu>

Islanda

Punto di contatto culturale islandese
Svanbjörg Einarsdóttir
Túngata 14
IS-101 Reykjavík
Tel. (354) 562 63 88
Fax (354) 562 71 71
e-mail: ccp@iff.is
<http://www.centrum.is/ccp>

Irlanda

Punto di contatto culturale irlandese
Emma Kelly
Kira Ravinskaya
Catherine Boothman
The Arts Council/An Chomhairle Ealaíon
70 Merrion Square
Dublin 2
Irland
Fax (353-1) 676 13 02
e-mail: ccp@artscouncil.ie
<http://www.artscouncil.ie>
Kira Ravinskaya
Tel. (353-1) 618 02 02
Emma Kelly
Tel. (353-1) 618 02 64
Catherine Boothman
Tel. (353-1) 618 02 34

Italia

Antenna culturale europea — CCP Italia
Massimo Scalari
Marcella Mondini
Cristiana Bartolini
Dialoghi per la Cultura europea
Piazza Castello, 9
I-10123 Torino
Tel. (39) 011 54 72 08
Fax (39) 011 54 82 52
e-mail: info@antennaculturale.it
<http://www.antennaculturale.it>

Lettonia

Ilona Grodska
Jolanta Mikelšone
Consulente per il programma UE «Cultura 2000»
Ministero della Cultura
11a K. Valdemara Str.
LV-1364 Riga
Tel. (371) 722 83 30/503 370/503 371
Fax (371) 722 79 16
e-mail: Ilona.Grodska@km.gov.lv
Jolanta.Mikelšone@km.gov.lv
<http://www.km.gov.lv>

Lituania

Punto di contatto culturale lituano
Europos kultūros programų centras
Agne Nastopkaite-Martikonienė
Ieva Skarzinskaitė
J. Basanavicius, 5
LT-2600 Vilnius
Tel./Fax (370) 52 61 29 21
e-mail: belskit@durys.org
<http://www.durys.org>

Lussemburgo

Marie-Ange Schimmer
Relais Culture Europe — Luxembourg
Agence luxembourgeoise d'action culturelle
34b, rue Philippe II
L-2340 Lussemburgo
Tel. (352) 46 49 46-22
Tel. (352) 46 07 01
e-mail: rce@culture.lu
<http://www.gouvernement.lu/gouv/fr/doss/rce>

Malta

Punto di contatto culturale di Malta
Chris Gatt
St James Cavalier
Centre for Creativity
MT- Valletta VLT 11
Tel. (356) 21 22 32 16
Fax (356) 21 22 32 18
e-mail: info@sjcav.org
<http://www.sjcav.org>

Paesi Bassi

Punto di contatto culturale dei Paesi Bassi
Yvette Gieles
CCP/SICA — Centro servizi per le attività culturali internazionali
Van Diemenstraat 410
1013 CR Amsterdam
Nederland
Tel. (31) 206 16 42 25
Fax (31) 206 12 81 52
e-mail: ccpnl@sicasica.nl
<http://www.sicasica.nl/ccp>

Norvegia

Punto di contatto culturale norvegese
Norsk kulturråd (Consiglio norvegese per gli affari culturali)
Jean Yves Gallardo
Grev Wedels plass 1
N-0151 Oslo
Tel. (47) 22 47 83 30
Fax (47) 22 33 40 42
e-mail: jean-yves.gallardo@kulturrad.dep.no
web site: www.kulturrad.no

Polonia

Punto di contatto culturale polacco
Ms. Joanna Sanetra
Ministero della Cultura

Dipartimento delle Relazioni internazionali e dell'integrazione europea
Krakowskie Przedmiescie 15/17
PL-00-071 Varsavia
Tel. (48) 022 828 37 91
Fax (48) 022 828 37 91
e-mail: pkk.kultura@mk.gov.pl
<http://www.mk.gov.pl/pkk>

Portogallo

Ministerio da Cultura
Ana Paula Silva
Palácio Nacional da Ajuda, Ala Norte, 3º Andar
P-1300-018 Lisbona
Tel. (351-21) 361 93 10/3
Fax (351-21) 363 62 78
e-mail: asilva@min-cultura.pt
<http://www.min-cultura.pt>

Romania

Punto di contatto culturale della Romania
Vladimir Simon
Mioara Lujanski
Alexandru Oprea
Piata Presei Libere 1
RO-71341 Bucarest
Tel. (40) 21 222 58 50/(40) 21 224 37 67
Tel./Fax (40) 21 223 37 25
e-mail: simon@eurocult.ro
mioara@eurocult.ro
alex@eurocult.ro
<http://www.eurocult.ro>

Slovacchia

Natalia Cehlarikova
Marian Durisin
Bozena Krizikova
Ministero della Cultura
Dipartimento per l'Integrazione europea
SNP Square 33
SK-813 31 Bratislava
Tel. (421) 259 39 13 24, (421) 259 39 13 23
Fax (421) 259 39 13 70
e-mail: ccp@culture.gov.sk
<http://www.ccp.sk>

Slovenia

Punto di contatto della Slovenia

Mateja Lazar
SCCA, Centro delle arti contemporanee — Lubiana
(SCCA — Lubiana)
Metelkova 6
SLO-1000 Lubiana
Tel. (386) 14 31 83 85
Fax (386) 14 30 06 29
e-mail: ccp@scca-ljubljana.si
<http://www.scca-ljubljana.si/ccp>

Spagna

Punto de Contacto Cultural de España
Juan Antonio Casado Casado
Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1
E-28004 Madrid
Tel. (34) 917 01 71 15
Fax (34) 917 01 72 19
e-mail: pcc.cultura@dgcc.mcu.es
<http://www.mcu.es/cooperación/pcc/index.html>

Svezia

Attività culturali e letterarie

Consiglio nazionale per gli affari culturali
Leif Sundkvist
Box 7843
S-103 98 Stoccolma
Tel. (46-8) 51 92 64 15
Fax (46-8) 51 92 64 99
e-mail: ccp@kulturradet.se
leif.sundkvist@kulturradet.se
<http://www.kulturradet.se>

Per il patrimonio culturale

Ente per il patrimonio culturale nazionale
Maria Wikman
Box 5405
S-114 84 Stoccolma
Tel. (46-8) 51 91 80 22
Fax (46-8) 51 91 80 79
e-mail: ccp@raa.se
maria.wikman@raa.se
<http://www.raa.se>

Regno Unito

Cultural Contact Point UK

Geoffrey Brown
Tanja Kleinhenz
Euclid
46-48 Mount Pleasant
Liverpool L3 5SD
United Kingdom
Tel. (44-151) 709 25 64
Fax (44-151) 709 86 47
e-mail: c2k@euclid.info
<http://www.culture2000.info>
